

**Verbale n. 10 del Consiglio degli Studenti
 Adunanza straordinaria del 28/11/2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore **16:00** in modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020, a seguito di convocazione prot. n. 333981 del 24.11.2022 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio degli Studenti per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Parere in ordine alla proposta di modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo ai sensi della L. 12 Aprile 2022 n. 33 e relativi decreti attuativi;
3. Parere in ordine alle proposte di modifica dei Regolamenti d'Ateneo in materia di corsi di studio e di carriere studenti ai sensi della L. 12 Aprile 2022 n. 33 e relativi decreti attuativi;
4. Varie ed Eventuali.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Annachiara Vantaggi.

Il Segretario procede alla verifica, mediante appello nominale, del *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta.

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio:

	STUDENTE	DIPARTIMENTO	P	G	I
1	CAUGLIA MARTINA	Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie			X
2	ORNIELLI SAMUELE	Dip. di Chimica, Biologia e Biotecnologie	X		
3	PRELATI LORENZO	Dip. di Economia	X		
4	SIMI FRANCESCO	Dip. di Economia	X		
5	BRACAGLIA ALDO	Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione	X		
6	DE SILVESTRI VITTORIA	Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione	X		
7	DI GIOIA DOMENICO	Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione	X		
8	MESSINESE FEDERICA	Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione		X	
9	MEZZASOMA OLIMPIA	Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione	X		
10	PERSICHETTI SISTONI O PEPPARONI VALENTINA	Dip. di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione	X		
11	MARINI ALESSANDRO	Dip. Di Fisica e Geologia	X		

12	RAMBERTI PAOLO	Dip. di Giurisprudenza	X		
13	CALTANA ELENA	Dip. di Ingegneria	X		
14	TOCCI MARIACHIARA	Dip. di Ingegneria		X	
15	STEFANETTI GIULIA	Dip. di Ingegneria Civile ed Ambientale	X		
16	CRAVERO MATIAS	Dip. di Lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne	X		
17	RADICCHI NICHOLAS	Dip. di Lettere - Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne	X		
18	GHALIB SAFA	Dip. di Matematica e Informatica	X		
19	FONTANELLA ROSA	Dip. di Medicina Veterinaria	X		
20	BARDELLI ANDREA	Dip. di Scienze Agrarie, alimentari ed ambientali	X		
21	MERLINI CAMILLA	Dip. di Scienze Farmaceutiche	X		
22	PICCHIO LETIZIA	Dip. di Scienze Farmaceutiche	X		
23	TUCCI ARIANNA	Dip. di Scienze Politiche	X		
24	VANTAGGI ANNACHIARA	Dip. di Scienze Politiche	X		
25	DI GIACOMO ANNALISA	Dip. di Medicina e Chirurgia		X	
26	DOLCI GABRIELE	Dip. di Medicina e Chirurgia	X		
27	FORTI MICHELE	Dip. di Medicina e Chirurgia	X		
28	NUZZI MARIA CHIARA	Dip. di Medicina e Chirurgia	X		
29	FILATOV ANNA MARIA	Dip. di Medicina e Chirurgia	X		
30	PELLEGRINI FRANCESCO	Dip. di Medicina e Chirurgia	X		

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 16:08.

*Delibera n. 1
Allegati n. 1 (sub lett. A)*

Consiglio degli Studenti straordinario del 28/11/2022

O.d.G. n. 2) Oggetto: Parere in ordine alla proposta di modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo ai sensi della L. 12 Aprile 2022 n. 33 e relativi decreti attuativi

IL PRESIDENTE

specifica che si tratta di una modifica del regolamento per adeguarsi alla L. 12 Aprile 2022 n.33, ovvero la legge che norma i percorsi di doppia laurea.

Interviene la consigliera Caltana sostenendo, a nome del gruppo consigliere "Unismart - Direzione Studenti" di essere molto soddisfatta di questa proposta in quanto l'ateneo di Perugia è uno dei primi a effettuare questa modifica a favore della doppia immatricolazione. Effettua una dichiarazione di voto a favore.

Interviene il consigliere Ramberti sostenendo che *"il gruppo consiliare Idee in Movimento dà parere favorevole: più volte, infatti, ci siamo detti entusiasti di questa introduzione che permetterà al nostro sistema accademico di adeguarsi, innanzitutto, ai parametri di formazione europei e di dare finalmente la libera possibilità ad uno studente di potersi iscrivere a due corsi di laurea, che sia per necessità o per puro interesse"*.

Interviene la consigliera Ghalib sostenendo che *"come gruppo consiliare Udu – Sinistra Universitaria chiaramente ci poniamo favorevole, in quanto è attuazione della legge nazionale ai regolamenti d'Ateneo, però vorrei fare una riflessione. Noi come associazione crediamo che la multidisciplinarietà non si possa raggiungere mettendo due lauree in contemporanea, ma strutturando percorsi di formazione più flessibili, accessibili e non pesanti. Inoltre, reputiamo che questo provvedimento crea una mentalità ipercompetitiva tra studenti e studentesse sia dal punto di vista psicologico che della formazione; in tal modo si crea un'università basata sull'idea di dare più esami possibili nel minor tempo possibile con il voto più alto. La nostra idea di vita universitaria va oltre a questo."*

IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Udito quanto esposto dal Presidente
All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di esprimere parere favorevole in ordine a *"Proposta di modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo ai sensi della L. 12 Aprile 2022 n. 33 e relativi decreti attuativi, come da allegato sub lett. A)* al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altro da trattare la seduta straordinaria del Consiglio degli Studenti del 28.11.2022 è tolta alle ore 16:16.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Matias CRAVERO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig. Annachiara Vantaggi

Allegato sub lett. A) al punto n. 2 all'ordine del giorno del CdS straordinario del 28/11/2022



A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

*Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero
Approvato nell'adunanza del 25/01/2023*

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

INDICE

TITOLO I – REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

CAPO I

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Ambiti di applicazione

TITOLO II - TIPOLOGIA DEI TITOLI E DEI CORSI DI STUDIO

CAPO I

Art. 3 – Titoli di Studio

Art. 4 – Corsi di Laurea

Art. 5 – Corsi di Laurea Magistrale

Art. 6 – Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico

Art. 7 – Corsi di Specializzazione

Art. 8 – Corsi di Studio a distanza

Art. 9 – Insegnamenti a distanza

Art. 10 – Corsi di Studio Interclasse

Art. 11 – Corsi di Dottorato di Ricerca

Art. 12 – Master

Art. 13 – Altre attività di formazione

CAPO II

Art.14 – Internazionalizzazione dei Corsi di Studio

Art.15 – Riconoscimento degli studi effettuati all'estero

Art.16 – Convenzioni

Art.17 – Finanziamenti e servizi di accoglienza

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE

CAPO I

Art. 18 – Tipologia delle strutture didattiche

Art. 19 – Dipartimenti

Art. 20 – Commissione paritetica per la didattica

Art. 21 – Scuole Interdipartimentali

Art. 22 – Corsi di Studio dipartimentali

Art. 23 – Corsi di Studio interdipartimentali

Art. 24 – Elezione del Presidente/Coordinatore del Corso di Studio

Art. 25 – Strutture di supporto alla didattica

TITOLO IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

CAPO I

Art. 26 – Istituzione e attivazione di nuovi Corsi di Studio

Art. 27 – Attivazione annuale dei Corsi di Studio

Art. 28 – Disattivazione dei Corsi di Studio

Art. 29 – Regolamento Didattico dei Corsi di Studio

*Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero
Approvato nell'adunanza del 25/01/2023*

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Art. 30 – Crediti formativi universitari

Art. 31 – Programmazione e organizzazione delle attività didattiche

Art. 32 – Sdoppiamenti dei Corsi di Studio

Art. 33 – Mutuazioni degli insegnamenti

Art. 34 – Calendario delle attività didattiche

Art. 35 – Manifesto degli studi

Art. 36 – Compiti e doveri didattici dei docenti

Art. 37 – Tutorato

CAPO II

Art. 38 – Valutazione delle attività didattiche

Art. 39 – Presidio della qualità

TITOLO V - DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

CAPO I

Art. 40 – Orientamento per gli studenti

CAPO II

Art. 41 – Requisiti per l'iscrizione ai Corsi di Studio

Art. 42 – Corsi ad accesso programmato

Art. 43 – Iscrizione e frequenza ai Corsi di Studio

Art. 44 – Studenti a tempo parziale

Art. 45 – Passaggi e trasferimenti

Art. 46 – Riconoscimento di crediti formativi

Art. 47 – Mobilità internazionale e riconoscimento degli studi effettuati all'estero

Art. 48 – Calendario delle valutazioni di profitto

Art. 49 – Valutazione del profitto e dell'idoneità

Art. 50 – Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici

Art. 51 – Doveri e sanzioni disciplinari

TITOLO VI - NORME COMUNI E TRANSITORIE

Art. 52 – Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni

Art. 53 – Approvazione e modifiche del Regolamento

Art. 54 – Abrogazioni

Art. 55 – Norme transitorie

Art. 56 – Emanazione ed entrata in vigore

TITOLO I - REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

CAPO I

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia;
- Regolamento Generale: il Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Perugia;
- Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- CUN: Consiglio Universitario Nazionale;
- Struttura didattica: la struttura che, in conformità allo Statuto, programma ed eroga il servizio didattico;
- Corsi di Studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca;
- Corsi di Studio in lingua straniera: i Corsi di Studio, in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera;
- Titolo di Studio: la Laurea, la Laurea Magistrale, la Laurea Magistrale a ciclo unico, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario di primo e di secondo livello, rilasciati al termine dei corrispondenti percorsi formativi;
- Dipartimento di riferimento: il Dipartimento titolare di un Corso di Studio; in caso di contitolarità con altri Dipartimenti, quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti di un Corso di Studio;
- Classi di appartenenza dei Corsi di Studio, o più brevemente classi: l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, individuato da uno o più decreti ministeriali;
- Settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- Ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Credito Formativo Universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale all'acquisizione delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
- Ordinamento didattico: l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Studio;
- Attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare, anche a distanza, la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

- esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle altre attività didattiche anche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle prove finali, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- Curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo
 - Piano di studio: l'insieme delle attività formative necessarie allo studente per conseguire il titolo di studio;
 - Piano di studio individuale: piano di studio comprensivo di eventuali attività formative non incluse nei curricula indicati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio ma comunque rispettanti quanto previsto dall'ordinamento didattico della relativa coorte;
 - Regolamenti didattici dei Corsi di Studio: i regolamenti sugli aspetti organizzativi dei Corsi, ivi compresi gli obiettivi formativi specifici, i curricula offerti, gli insegnamenti, le attività formative e le forme di verifica dell'apprendimento;
 - Titolo "unico congiunto" (*joint degree*): un titolo unico, rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni Universitarie che offrono un programma di studio integrato;
 - Titolo "doppio" o "multiplo" (*double/multiple degree*): un titolo caratterizzato da due o più titoli riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie della relativa convenzione e rilasciati ufficialmente da due o più istituzioni coinvolte in un programma di studio integrato;
 - Presidio della Qualità: il Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Perugia;
 - Garante: Garante dell'Università degli Studi di Perugia;
 - Consiglio degli Studenti: Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Perugia;
 - ANVUR: l'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
 - SUA – CdS: la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio;
 - Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati: la banca dati facente capo al MIUR, come prevista dalla Legge 11 luglio 2003 n.170 e successive integrazioni.

Art. 2

Ambiti di applicazione e finalità

1. L'Università definisce la propria offerta formativa tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze culturali, scientifiche e tecnologiche in ambito nazionale e internazionale e con riferimento alla richiesta di qualificazione professionale.
2. Ove non specificato diversamente, il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la programmazione e la gestione delle attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli di studio di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Ateneo.
3. Nell'ambito degli obiettivi indicati al comma 1, gli Organi collegiali dell'Ateneo, i Dipartimenti, le Scuole interdipartimentali e i Corsi di Studio operano in modo coordinato al fine di:
 - a) garantire la qualità della didattica, in modo da permettere agli studenti di acquisire e saper utilizzare le conoscenze previste dagli obiettivi dei Corsi di

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

Studio;

- b) assicurare una formazione culturale aggiornata e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla società e dal mondo del lavoro;
- c) favorire il conseguimento dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti o da altre forme contrattuali, ove previste, secondo le opzioni esercitate dagli studenti all'atto dell'iscrizione;
- d) assicurare la sostenibilità per lo studente del carico complessivo dell'attività^[1] programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
- e) rimuovere le particolari difficoltà incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari;
- f) favorire, accanto alla didattica destinata agli studenti frequentanti, modalità didattiche idonee alla formazione dei lavoratori studenti e alla formazione permanente, compatibilmente con le risorse disponibili.

4. L'Ateneo garantisce la libertà di insegnamento dei docenti, con riferimento sia al contenuto scientifico-culturale sia al metodo didattico che, in ogni caso, deve essere coerente con la programmazione didattica, nel rispetto delle caratteristiche qualificanti degli insegnamenti attribuiti a ciascun Corso di Studio, e tenere conto dei risultati della valutazione della didattica. A tal fine, l'Ateneo garantisce alle strutture competenti autonomia organizzativa, in conformità alle leggi nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

TITOLO II - TIPOLOGIA DEI TITOLI E DEI CORSI DI STUDIO

CAPO I

Art. 3

Titoli di Studio

1. L'Ateneo, avvalendosi delle strutture didattiche di cui al Titolo III, organizza, coordina e gestisce le attività dei Corsi di Studio dirette al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- a. Laurea,
- b. Laurea Magistrale,
- c. Diploma di Specializzazione,
- d. Dottorato di Ricerca.

2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di specializzazione e il Dottorato di Ricerca sono conseguiti al termine rispettivamente dei Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Specializzazione e Corsi di Dottorato di Ricerca.

3. I titoli di studio di cui al comma 1 sono rilasciati dall'Università degli Studi di Perugia come da legislazione vigente. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo, sono riportati i nominativi e le firme, anche riprodotte elettronicamente, del Rettore e del Direttore Generale, nonché, per i titoli di cui al punto c), del Direttore del Corso di Specializzazione.

4. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo riportano la denominazione del Corso di Studio e della relativa classe di appartenenza.

5. L'Università rilascia in edizione bilingue, come supplemento al diploma di ogni titolo di

studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il “Supplemento al diploma” deve fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale il supplemento è allegato. La relazione informativa contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente che sono trasmessi all’Anagrafe Nazionale degli studenti universitari e non può contenere valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o qualsivoglia suggerimento relativo al riconoscimento. Il diploma supplement riporta i dati anagrafici dello studente, le informazioni relative al titolo di studio ed al livello dello stesso, le attività formative svolte con le relative valutazioni ed i voti conseguiti, l’ambito di utilizzazione del titolo di studio, le eventuali informazioni aggiuntive e quelle relative al sistema nazionale di istruzione superiore.

6. L’Ateneo avvalendosi delle strutture didattiche di cui al Titolo III, organizza, coordina e gestisce, inoltre, Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello, di cui all’art. 12.

7. Sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia, l’Università rilascia i titoli, di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.

8. L’Università attiva percorsi formativi per il conseguimento dei Titoli di Studio di cui ai commi 1 e 6 anche in lingua inglese ai fini della internazionalizzazione della propria offerta formativa.

Art. 4

Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea è istituito nell’ambito delle classi individuate dai relativi decreti ministeriali ed ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. L’acquisizione delle conoscenze di cui al precedente comma é preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell’osservanza delle disposizioni di legge nazionali e dell’Unione Europea.

3. La durata del Corso di Laurea è di tre anni.

4. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito i 180 CFU previsti dall’Ordinamento didattico e dal Regolamento Didattico dei singoli Corsi di Laurea, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una seconda lingua dell’Unione europea.

5. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore.

6. Le modalità e le procedure per l’istituzione, per l’attivazione e l’erogazione dei Corsi di Laurea sono disciplinate ai relativi articoli del Titolo IV.

Art. 5

Corsi di Laurea Magistrale

1. Il Corso di Laurea Magistrale è istituito nell’ambito delle classi individuate dai relativi

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell’adunanza del 25/01/2023

decreti ministeriali ed ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. La durata del Corso di Laurea Magistrale è di due anni.

3. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve aver acquisito i 120 CFU previsti dall'Ordinamento didattico e dal Regolamento Didattico dei singoli Corsi di Laurea Magistrale.

4. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di Dottore magistrale. Tale qualifica compete altresì a coloro che hanno conseguito la Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/99 e a coloro i quali hanno conseguito la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

5. Le modalità e le procedure per l'istituzione, per l'attivazione e l'erogazione dei Corsi di Laurea sono disciplinate ai relativi articoli del Titolo IV.

Art. 6

Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico

1. I Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico sono Corsi di Studio per i quali, nell'ambito dell'Unione Europea, non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i Corsi di Studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

2. La loro durata è di cinque o sei anni.

3. Per conseguire la Laurea Magistrale nei Corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 CFU, a seconda della durata del Corso.

4. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale a ciclo unico compete la qualifica accademica di Dottore magistrale.

5. Le modalità e le procedure per l'istituzione, per l'attivazione e l'erogazione dei Corsi di Laurea sono disciplinate ai successivi articoli del Titolo IV.

Art. 7

Corsi di Specializzazione

1. I Corsi di Specializzazione hanno l'obiettivo di fornire agli studenti conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

2. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di CFU pari a quello indicato negli specifici decreti ministeriali, salvo eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

3. A coloro che conseguono il diploma di Specializzazione compete la qualifica accademica di Specializzato.

4. I Corsi di Specializzazione sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo emanato nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 8

Corsi di Studio a distanza

1. L'Università prevede, nell'ambito delle proprie metodologie e delle tecnologie informatiche e telematiche di formazione a distanza, l'istituzione e l'attivazione di Corsi universitari a distanza.
2. Tali Corsi vengono erogati mediante una piattaforma tecnologica che garantisce il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
3. L'istituzione di Corsi di studio con modalità di insegnamento a distanza deve essere indicata nell'ordinamento didattico del corso ed è attuata secondo le procedure di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

Art. 9

Insegnamenti a distanza

1. Le strutture didattiche possono avvalersi di strumenti di insegnamento a distanza, consistenti in: a) diffusione di strumenti multimediali per lo studio individuale; b) gestione di attività didattiche interattive in rete; c) lezioni a distanza.
2. L'insegnamento con mezzi multimediali svolto in aula è ammesso solo se è garantita la presenza nell'aula stessa di un tutore.
3. Nel caso di corsi di studio attivati sia nella sede dell'Università di Perugia, sia in sede decentrata, l'insegnamento a distanza è ammesso solo se è garantito nelle diverse sedi un ugual numero di insegnamenti impartiti in aula.

Art. 10

Corsi di Laurea interclasse

1. Qualora l'ordinamento didattico di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale soddisfi i requisiti di due differenti classi di Laurea e di Laurea Magistrale, l'Ateneo può istituire il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica, al momento dell'immatricolazione, la classe in cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno per la Laurea o al secondo anno per la Laurea Magistrale.
2. La richiesta di istituzione di un Corso di Studio come appartenente a due classi deve essere chiaramente e adeguatamente motivata in ordine al significato culturale e all'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto.
3. I requisiti delle due classi nelle attività di base e caratterizzanti di cui al comma 1 devono essere soddisfatti per entrambe le classi usando esclusivamente attività di base e caratterizzanti.

Art. 11

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'Ateneo, anche in collaborazione con altri Atenei, italiani e/o stranieri, o sulla base di convenzioni con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, che conferiscono idonee risorse umane, finanziarie e strumentali, organizza e promuove Corsi di Dottorato di Ricerca che hanno l'obiettivo di fornire competenze finalizzate al conseguimento di un'elevata qualificazione nel campo della ricerca, in conformità a quanto stabilito, dalla normativa vigente e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Ateneo in materia, emanato ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, che disciplina anche le eventuali Scuole, secondo quanto previsto dall'art. 98 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. A coloro che conseguono il Dottorato di Ricerca compete la qualifica accademica di Dottore di Ricerca.

Art. 12

Master

1. L'Ateneo organizza ed attiva Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, o con altre Università italiane o straniere, con l'obiettivo di fornire competenze efficaci a rispondere alle domande formative espresse dal mercato del lavoro, alla conclusione dei quali rilascia il titolo di master universitario di primo e di secondo livello.

2. I Master possono essere di primo e di secondo livello, a seconda che per l'accesso sia previsto il possesso di Laurea o di Laurea Magistrale o del titolo di laurea specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/99 o di un titolo di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99.

3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU, oltre a quelli previsti per la Laurea o per la Laurea Magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.

4. Le procedure per l'attivazione dei Corsi di cui al comma 1, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività formative realizzate anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza, sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 13

Altre attività di formazione

1. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, può promuovere iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

- a) Corsi di perfezionamento differenti da quelli di cui al precedente articolo, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- b) Corsi di preparazione agli esami di Stato, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
- c) Corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
- d) Corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- e) Corsi di aggiornamento del proprio personale.

2. Le proposte per l'attivazione delle attività formative di cui al comma 1, comprensive del piano finanziario e dell'indicazione delle coperture degli insegnamenti, sono avanzate dalle strutture didattiche, in modo singolo o congiunto, e, per la formazione del personale tecnico amministrativo interno, dal Direttore Generale.

3. Le proposte di cui al comma 2, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

previo parere del Senato.

CAPO II

Art. 14

Internazionalizzazione dei Corsi di Studio

1. Nell'ambito di apposito accordo interuniversitario internazionale approvato dagli organi accademici competenti ed ispirato a criteri di reciprocità possono essere previsti Corsi di Studio con periodi alternati di formazione presso università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli aventi valore legale in Italia e nel Paese in cui ha sede l'Università convenzionata.
2. Gli accordi possono prevedere un reciproco riconoscimento di equipollenza (titolo doppio) e, ove possibile, un titolo congiunto. Il Corso di Studio o il curriculum specifico concordato fra le parti interessate può essere attivato all'interno di un ordinamento vigente previa convenzione fra le Università interessate, approvata dagli organi accademici competenti.
3. L'accordo disciplina le modalità di svolgimento dell'attività didattica che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi coinvolti, i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale, la composizione della Commissione per l'ammissione ai Corsi ed il conferimento del titolo e le eventuali facilitazioni per la mobilità degli studenti.
4. Nel quadro del processo di internazionalizzazione, l'Ateneo favorisce l'attivazione di singoli insegnamenti, Master e Corsi di Studio in lingua straniera.
5. Nel rispetto delle normative vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione Europea e ad altri programmi, a qualsiasi livello di Corso di Studio. È condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all'estero e dei relativi crediti che lo stesso sia stato approvato dal Corso di Studio competente.
6. Il Corso di Studio può riconoscere come attività di studio svolte all'estero:
 - a. la frequenza di corsi di insegnamento;
 - b. il superamento di esami di profitto;
 - c. le attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, nel caso di Corso di Laurea Magistrale, della tesi anche con l'assistenza di un docente straniero;
 - d. le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, la frequenza di reparti di degenza e le ricerche compiute per la predisposizione delle tesi di Specializzazione e di Dottorato, secondo le disposizioni della struttura competente.
7. Le modalità per lo svolgimento di Dottorati di Ricerca internazionali in cotutela sono disciplinati da apposito Regolamento.
8. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi.

Art. 15

Riconoscimento degli studi effettuati all'estero

1. I Corsi di Studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero in base alla normativa vigente.
2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

ammesso a sostenere la prova finale di Laurea o di Laurea Magistrale previa indicazione dei crediti da acquisire.

Art. 16

Convenzioni

1. Le convenzioni, di cui al precedente articolo 14, possono essere stipulate solo con istituzioni di istruzione superiore riconosciute o accreditate nei paesi di origine. Il Dipartimento proponente è tenuto ad informare sia la Ripartizione Didattica, per quanto attiene all'istituzione e/o attivazione del corso e a tutti gli aspetti didattici, sia l'Area Relazioni Internazionali per quanto attiene al reperimento di fondi per la mobilità degli studenti e docenti, per l'assegnazione dei contributi ministeriali, comunitari, etc. Le convenzioni, previa delibera del Dipartimento proponente, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e sottoscritte dal Rettore. Copia delle convenzioni, dopo l'approvazione degli organi accademici, sono trasmesse all'Area Relazioni Internazionali per promuovere la partecipazione degli studenti a tali corsi e per aggiornare in tempo reale le banche dati del CINECA.

2. Per i Corsi di Studio di cui all'art. 14, la convenzione deve essere stipulata da tutti gli Atenei partner entro il 30 novembre dell'anno precedente all'anno accademico di attivazione del corso, al fine di consentire l'inserimento dell'ordinamento interateneo nella Banca Dati Offerta Formativa.

3. Nella convenzione devono essere previsti i seguenti elementi:

- a) i riferimenti alle normative nazionali delle diverse università aderenti;
- b) chiara esplicitazione del titolo di studio rilasciato dal corso, in relazione ai rispettivi ordinamenti nazionali, e informazioni sull'accesso a studi ulteriori;
- c) indicazione dell'Ateneo, sede amministrativa e di svolgimento, che attiva il corso e eventuale previsione di attivazione "a rotazione";
- d) lingua in cui saranno impartite le attività formative;
- e) programma didattico e gli incarichi didattici affidati a ciascun Ateneo;
- f) riferimenti dei docenti incaricati;
- g) calendario accademico;
- h) titoli e i requisiti per l'accesso al corso;
- i) importo tasse universitarie o esenzione a condizione di reciprocità;
- j) composizione degli organi deliberanti e di gestione e le relative modalità di nomina (Comitato di Coordinamento);
- k) prova finale, valutazione, eventuale composizione della commissione di valutazione, tempi e modalità di trasmissione della documentazione relativa;
- l) modalità di rilascio del titolo.

Art. 17

Finanziamenti e servizi di accoglienza

1. Al fine di incentivare l'attivazione di Corsi internazionali, l'Ateneo, in base alle disponibilità di bilancio, può incrementare il numero degli studenti in mobilità.

2. L'Ateneo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può prevedere per gli studenti in mobilità corsi di lingua e assistenza sanitaria, nonché servizi di supporto per reperimento alloggi, assistenza per visto e permesso di soggiorno, codice fiscale, conti correnti e quanto altro si renda necessario per l'accoglienza. Fornisce inoltre supporto logistico ai docenti stranieri coinvolti nei corsi internazionali. I suddetti servizi dovranno essere attivati in coordinamento con l'Area Relazioni Internazionali dell'Amministrazione di Ateneo.

TITOLO III¹ - STRUTTURE DIDATTICHE

CAPO I

Art. 18

Tipologia delle strutture didattiche

1. Le strutture didattiche che promuovono, organizzano e gestiscono i Corsi di Studio di cui al Titolo I sono:
 - a. i Dipartimenti,
 - b. le Scuole Interdipartimentali,
 - c. i Corsi di Studio.
2. I Centri di servizio e di supporto di cui all'art. 33 dello Statuto, costituiscono strutture volte a valorizzare l'efficienza e l'efficacia dell'offerta formativa dell'Ateneo.
3. L'istituzione, la composizione e il funzionamento di ciascuna struttura didattica sono disciplinati dallo Statuto, dal Regolamento Generale e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Nel rispetto della normativa vigente e in base ad appositi accordi, l'Ateneo può attivare con altri Atenei, italiani o esteri, strutture didattiche interateneo.

Art. 19

Dipartimenti

1. I Dipartimenti, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale, costituiscono le strutture di riferimento dei Corsi di Studio dei quali hanno la responsabilità.
2. Il Consiglio del Dipartimento è l'organo responsabile della programmazione e della gestione delle attività didattiche afferenti al Dipartimento; esso ne assicura il coordinamento al fine di conseguire gli obiettivi formativi previsti dai Corsi di Studio.
3. Oltre alle funzioni già previste dallo Statuto, al Consiglio di Dipartimento compete inoltre di vigilare sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche; approvare le relazioni sull'attività didattica dei professori e dei ricercatori; provvedere al processo di assicurazione della qualità e all'accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio di cui è responsabile, ai sensi della normativa vigente.

Art. 20

Commissione paritetica per la didattica

1. Presso ogni Dipartimento è istituita la Commissione paritetica per la didattica. I Dipartimenti afferenti a una Scuola interdipartimentale possono decidere all'unanimità di istituire la Commissione paritetica per la didattica della Scuola; in questo caso, la Commissione paritetica della Scuola sostituisce quelle dei Dipartimenti.
2. La composizione della Commissione paritetica e le modalità per il suo funzionamento sono definite dal Regolamento del Dipartimento o dal Regolamento della Scuola, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento Generale. In ogni caso, la Commissione deve essere composta di norma da un numero di docenti e di studenti tale da rappresentare tutti i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento o ai Dipartimenti interessati.

*Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero
Approvato nell'adunanza del 25/01/2023*

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

3. La Commissione ha il compito di:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, formulando proposte di miglioramento ai Corsi di Studio e ai Consigli di Dipartimento;
- b) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità nei confronti degli studenti;
- c) formulare proposte di indicatori per la valutazione della didattica;
- d) redigere una relazione annuale che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli Corsi di Studio, da trasmettere al Nucleo di Valutazione, al Presidio della Qualità e ai Corsi di Studio, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento;
- e) formulare ai Consigli di Dipartimento interessati e/o al Consiglio della Scuola pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di Studio;
- f) svolgere ogni altra funzione ad essa attribuita dalla normativa vigente, dal Consiglio di Dipartimento o dai Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola.

4. La Relazione annuale di cui al precedente comma 3, punto d) viene redatta in conformità alle linee guida del Presidio della Qualità e a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 21

Scuole Interdipartimentali

1. Le Scuole Interdipartimentali sono strutture didattiche di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche promosse dai Dipartimenti dell'Ateneo che afferiscono alle Scuole stesse.

2. La proposta per l'istituzione di una Scuola è avanzata, in modo congiunto, dai Consigli dei Dipartimenti interessati. Le modalità per l'istituzione e la disattivazione di una Scuola interdipartimentale, per la costituzione del Consiglio della Scuola e per il suo funzionamento sono definite dall'art. 44 dello Statuto e dall'art. 96 del Regolamento Generale.

3. I Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola possono delegare al Consiglio della stessa Scuola, ai sensi della lett. f), comma 8 dell'art. 44 dello Statuto, funzioni proprie inerenti alla gestione dei Corsi di Studio in accordo con la normativa vigente. Nel presente Regolamento, ogni riferimento inerente ai Consigli di Dipartimento è da interpretare in modo estensivo ai Consigli delle Scuole interdipartimentali, nei casi in cui a questi ultimi siano state delegate specifiche funzioni dei Consigli di Dipartimento.

Art. 22

Corsi di Studio dipartimentali

1. I Corsi di Studio dipartimentali sono proposti da un unico Dipartimento, che assume la qualifica di Dipartimento responsabile, secondo le modalità indicate dall'art. 45 dello Statuto e dal presente articolo ed attivati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le modalità di funzionamento di un Corso di Studio sono stabilite da apposito Regolamento, approvato secondo le procedure e le modalità di cui al comma 1 del successivo art. 29.

3. In ottemperanza a quanto sancito dallo Statuto e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, la gestione di un Corso di Studio è curata dal Consiglio di Corso di Studio che elegge al suo interno il Presidente, secondo le modalità di cui all'art. 48 del

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

Regolamento Generale.

4. Il Consiglio del Corso di Studio è composto da tutti i Professori titolari degli insegnamenti o moduli del Corso stesso, dai Ricercatori che svolgono attività didattica ufficiale, integrativa e di servizio per uno o più insegnamenti o moduli che caratterizzano il Corso e da una rappresentanza degli studenti, pari al quindici per cento dei docenti membri del Consiglio stesso, eletta secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale e il cui mandato dura due anni accademici.

5. Il Consiglio del Dipartimento può deliberare di provvedere direttamente alla gestione di uno o più Corsi di Studio afferenti al Dipartimento eleggendo allo scopo uno o più Coordinatori. Ogni Coordinatore, nel rispetto del ruolo a essi attribuito dal comma 5 dell'art. 45 dello Statuto, può essere coadiuvato da un apposito Comitato, composto da non più di tre docenti. Le modalità di nomina del Coordinatore e dei membri del Comitato sono stabilite all'art. 48 del Regolamento Generale.

6. Ai Consigli di Corso di Studio o ai Consigli di Dipartimento, nei casi di cui al comma 5, spettano le funzioni previste al comma 7 dell'art. 45 dello Statuto. I Consigli di Dipartimento possono altresì delegare ai Coordinatori specifiche funzioni del Consiglio di Corso di studio.

7. Il Consiglio di Dipartimento può attribuire ad un unico Consiglio Intercorso la gestione delle attività didattiche di più Corsi di Studio di sua pertinenza, fermo restando che tali Corsi devono appartenere alla stessa classe di Laurea o di Laurea Magistrale, come definite dalla normativa vigente, o presentare affinità culturali o omogeneità rispetto alle finalità formative.

Art. 23

Corsi di Studio interdipartimentali

1. Un Corso di Studio è interdipartimentale quando la proposta di istituzione e attivazione è avanzata da due o più Dipartimenti, anche afferenti a Scuole diverse o a nessuna Scuola, ognuno dei quali, ai sensi del comma 6 dell'art. 45 dello Statuto, fornisce attività di didattica ufficiale pari ad almeno il venti per cento dei CFU totali relativi agli insegnamenti del Corso di Studio.

2. La quota di didattica ufficiale fornita da ciascun Dipartimento è data dal rapporto percentuale tra i CFU coperti dal Dipartimento e il totale dei CFU del Corso di Studio. I CFU da considerare nel calcolo sono esclusivamente quelli relativi a tutti gli insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico del Corso di studio negli ambiti disciplinari di base, caratterizzanti e affini o integrativi, ai sensi del DM 270/04.

3. I Dipartimenti interessati ad attivare Corsi di Studio interdipartimentali presentano in modo congiunto le proposte, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.

4. Il Dipartimento responsabile di un Corso di Studio interdipartimentale è quello che fornisce la quota di didattica ufficiale maggiore. Il Consiglio del Dipartimento responsabile, sentiti i Consigli degli altri Dipartimenti che concorrono con almeno il venti per cento dei CFU totali relativi agli insegnamenti del Corso di Studio, svolge tutte le funzioni previste dallo Statuto, nonché dal comma 3 dell'art. 19 del presente Regolamento.

5. I Corsi di Studio interdipartimentali devono avere un Consiglio di Corso, composto secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 22. Il Consiglio del Dipartimento responsabile, sentiti i Dipartimenti interessati, può proporre che la gestione delle attività didattiche di più Corsi di Studio interdipartimentali sia attribuita ad un unico Consiglio, in

conformità a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 22.

6. Ferma rimanendo la previsione di cui al comma 5, i Corsi di studio, anche interdipartimentali e/o di livello diverso, che possiedono i requisiti di cui all'art. 22 comma 7, possono gestire le proprie attività didattiche attraverso un unico Consiglio, previa delibere conformi dei Dipartimenti responsabili e sentiti gli altri Dipartimenti interessati.

Art. 24

Elezione del Presidente/Coordinatore del Corso di Studio

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, ovvero il Coordinatore, è eletto secondo le modalità di cui all'art. 48 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 25

Strutture di supporto alla didattica

1. I Corsi di Studio attivi nell'Ateneo, per agevolare la formazione degli studenti, possono avvalersi del supporto di Centri di servizio, anche interuniversitari, istituiti ai sensi dell'art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

CAPO I

Art. 26

Istituzione e attivazione di nuovi Corsi di Studio

1. La proposta di istituzione di un nuovo Corso di Studio è presentata al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dai Consigli di Dipartimento interessati – di norma – entro il mese di ottobre dell'anno solare precedente a quello in cui si propone che venga attivato. La proposta è corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente per la procedura di accreditamento iniziale del Corso di Studio. Il Presidio della Qualità verifica la conformità del Documento di progettazione, accluso alla proposta di istituzione del nuovo Corso di Studio, alle linee guida ANVUR e del Presidio stesso, trasmettendone gli esiti al Nucleo di Valutazione.

2. Il Nucleo di Valutazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta di cui al comma 1, verifica se, nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo, l'istituendo Corso di Studio rispetta gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR, secondo la normativa vigente. Il Nucleo di Valutazione redige una relazione preliminare, resa ai sensi di legge, che trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relazione del Nucleo di Valutazione, valuta se la proposta di attivazione del Corso è coerente con le indicazioni della programmazione triennale e con le politiche di assicurazione della qualità dell'Ateneo e, considerando la relazione del Nucleo di Valutazione e previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera in merito all'inserimento nel sistema informativo del MIUR della proposta e di ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente.

4. Il Nucleo di Valutazione redige una relazione tecnico-illustrativa definitiva nei termini fissati dal MIUR, che l'Ateneo è tenuto ad inserire in formato elettronico nel sistema informativo e statistico ministeriale.

5. In caso di esito positivo della procedura di accreditamento, documentato con Decreto

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

del MIUR, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sull'attivazione del Corso di Studio entro i termini stabiliti per la definizione dell'offerta formativa dell'Ateneo, secondo quanto previsto nel successivo art. 27.

Art. 27

Attivazione annuale dei Corsi di Studio

1. Un corso può essere attivato solo se è accreditato con specifico decreto ministeriale.
2. Le proposte di attivazione annuale di Corsi di Studio già attivi negli anni precedenti e già accreditati, sono avanzate dai Consigli dei Dipartimenti responsabili, sentiti i Dipartimenti che eventualmente concorrono ai Corsi di Studio interdipartimentali.
3. La proposta di attivazione del Corso di Studio di cui al precedente comma è corredata dalla Scheda Unica Annuale (SUA-CdS) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Le proposte di attivazione annuale dei Corsi di Studio, di cui al comma 2, sono valutate e approvate dal Consiglio di Amministrazione entro le date stabilite dalla normativa vigente antecedente l'anno accademico di attivazione degli stessi, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico e considerata la relazione annuale del Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dal comma 1 dell'art. 45 dello Statuto, delibera sull'attivazione dei Corsi di Studio, avendo attenzione a che ognuno, nel rispetto della normativa vigente, garantisca:
 - a. la persistenza dei requisiti dell'accreditamento iniziale;
 - b. il rispetto degli indicatori necessari per l'accreditamento periodico;
 - c. l'assicurazione della qualità;
 - d. gli obiettivi e i criteri della programmazione triennale dell'Ateneo.
5. L'attivazione dei Corsi di Studio è resa efficace e definitiva con l'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti ministeriali e con la successiva pubblicazione nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo.
6. Nel caso in cui la proposta di attivazione annuale del Corso di Studio già attivo nell'anno accademico precedente preveda modifiche del Regolamento Didattico che comportino modifiche nella scheda SUA, le proposte stesse devono essere approvate dal Dipartimento. Qualora si tratti di Corsi di studio interdipartimentali, le proposte sono presentate dal Dipartimento responsabile, sentiti i Dipartimenti interessati. Le modifiche di Regolamento devono essere approvate anche dai Dipartimenti che concorrono per almeno il 20% dei CFU e la cui didattica subisca variazioni relativamente ai settori scientifici disciplinari e/o al numero di crediti.
7. Nel caso in cui la proposta di attivazione annuale del Corso di Studio già attivo nell'anno accademico precedente preveda modifiche di ordinamento le stesse devono essere approvate dal CUN e, nei casi previsti dalla normativa vigente, valutate da ANVUR al fine dell'ottenimento dell'accreditamento. In questi casi, le procedure e i termini per la presentazione delle modifiche sono quelle di cui all'art. 26. La proposta è avanzata dal Dipartimento responsabile e deve essere approvata anche dai Dipartimenti che concorrono per almeno il 20% dei CFU.

Art. 28

Disattivazione dei Corsi di Studio

1. Al Corso di Studio di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico che

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

non ha conseguito l'accreditamento iniziale o non ha ottenuto l'accreditamento periodico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è preclusa l'attivazione e, quindi, viene soppresso dall'offerta formativa dell'Ateneo.

2. I corsi di studio non attivati per 2 anni accademici consecutivi sono soppressi.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Nucleo di Valutazione sulla coerenza dell'offerta formativa dell'Ateneo con le linee di indirizzo della programmazione triennale, può proporre a uno o più Consigli di Dipartimento la modifica della propria offerta formativa, specificando i criteri generali che dovrebbero caratterizzarla.

4. Nel caso della disattivazione di un Corso di Studio, l'Università assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina altresì nei regolamenti didattici dei corsi di studio la facoltà, per gli studenti, di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati dall'Ateneo.

Art. 29

Regolamento Didattico dei Corsi di Studio

1. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio specifica gli aspetti organizzativi e gestionali del Corso stesso e garantisce la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Spetta al Consiglio del Dipartimento responsabile, acquisito il parere favorevole dei Dipartimenti interessati ove si tratti di Corsi di Studio interdipartimentali, nonché della Commissione paritetica per la didattica, approvare il Regolamento Didattico del Corso di Studio e proporlo al Senato Accademico, il quale lo approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione deliberano con la maggioranza prevista dal comma 4, lett. d) dell'art. 40 dello Statuto.

2. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio, nel rispetto della normativa vigente, indica con chiarezza:

a) gli obiettivi formativi specifici, includendo il quadro delle conoscenze, competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;

b) i requisiti per l'ammissione al corso di studio e le modalità di verifica;

c) l'elenco delle attività formative che caratterizzano il Corso di Studio, con l'organizzazione delle stesse in annualità e semestri;

d) i CFU assegnati a ogni insegnamento, ognuno dei quali caratterizzato con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, il numero delle ore previste per l'erogazione delle lezioni e quello relativo allo studio individuale, l'eventuale articolazione in moduli, l'eventuale obbligo di frequenza e l'eventuale propedeuticità;

e) i CFU assegnati a ogni altra attività formativa prevista dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'indicazione del numero delle ore previste per l'erogazione di ciascuna attività e quello relativo allo studio individuale;

f) la tipologia delle forme didattiche adottate per ogni insegnamento, anche a distanza, e per ciascuna attività formativa, le relative modalità di verifica dei risultati e il calendario delle prove di verifica;

g) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole per l'eventuale presentazione dei piani di studio individuali;

h) l'eventuale definizione di moduli di insegnamento, intesi come parti compiutamente organizzate di corsi di insegnamento articolati o integrati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

- i) la denominazione delle singole prove d'esame e delle altre valutazioni che evidenzino l'aggregazione di più insegnamenti e/o moduli;
- l) le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche programmate dal Dipartimento, della preparazione iniziale degli studenti che chiedono l'accesso al Corso di Studio;
- m) le forme di tutorato messe a disposizione degli studenti e la loro organizzazione;
- n) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
- o) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio;
- p) le procedure per la valutazione della qualità ed efficacia delle attività formative svolte dai docenti;
- q) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- r) ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente.

3. Le strutture didattiche assicurano la periodica revisione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei CFU assegnati a ogni insegnamento o ad altra attività formativa. Valutano altresì, l'effettivo interesse degli studenti relativamente ai contenuti dei singoli insegnamenti e l'attualità degli obiettivi formativi.

4. I Regolamenti Didattici che disciplinano i Corsi di Studio interateneo, in quanto finalizzati a rilasciare titoli di studio congiunti, determinano le particolari norme che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica.

5. Le informazioni contenute nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio sono pubblicate nell'apposita pagina web di Ateneo, a cura dei Corsi di studio medesimi.

Art. 30

Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura dell'impegno complessivo dello studente per il conseguimento dei titoli di studio è il CFU; esso misura il lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prevista dai Corsi di Studio. Ogni CFU è pari a 25 ore di impegno complessivo per studente.

2. La quantità media dell'impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

3. La frazione di CFU da dedicare allo studio individuale in funzione della diversa tipologia dell'attività formativa (lezione, esercitazione, laboratorio, seminario, etc.) è definita dai Regolamenti dei Corsi di Studio. Lo studio individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico e, comunque, definita nel rispetto di quanto previsto al comma successivo.

4. Considerando le diverse esigenze dei Corsi di Studio, connesse anche all'applicazione di specifiche normative nazionali o europee, e la tipologia delle attività didattiche, di norma un CFU corrisponde a:

- 6 - 9 ore di lezione frontale;
- 12 - 16 ore di attività in laboratorio o esercitazione guidata;
- 18 - 25 ore di formazione professionalizzante (tirocini, attività con guida diretta del docente su piccoli gruppi di studenti), oppure di studio assistito (esercitazione autonoma degli studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica).

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

Fanno eccezione i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria, in Ingegneria edile – Architettura, in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e in Farmacia che devono rispettare le norme europee.

5. I Regolamenti Didattici di ciascun Corso di Studio possono stabilire il numero minimo di CFU da acquisire in tempi determinati, anche come condizione per poter sostenere esami previsti per determinati anni di corso, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale.

6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal Regolamento Didattico del Corso di Studio. La valutazione del profitto è effettuata secondo le modalità stabilite al successivo art. 49 del presente Regolamento.

Art. 31

Programmazione e organizzazione delle attività formative

1. Le attività formative dei Corsi di Studio comprendono lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo. Esse, nel rispetto della libertà di insegnamento, si svolgono con modalità e in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito all'impegno didattico dei docenti, dal Regolamento di Ateneo inerente all'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori, dal presente Regolamento e dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, il Consiglio del Dipartimento approva, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, la proposta inerente alla programmazione e all'organizzazione della didattica, individuando, in particolare, i compiti didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori, ivi comprese quelle inerenti alle attività integrative, di orientamento e di tutorato, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi. La proposta tiene conto di quanto emerso nella Scheda di monitoraggio annuale, nell'ultimo Rapporto di Riesame ciclico disponibile e nella Relazione annuale della Commissione paritetica per la didattica del Dipartimento o della Scuola.

3. La proposta di cui al comma 2 individua, altresì:

- a. l'articolazione delle attività didattiche di ogni anno del Corso di Studio in più periodi didattici;
- b. gli obiettivi generali individuati per assicurare il miglioramento della qualità della didattica;
- c. gli obiettivi e i programmi di ciascun insegnamento;
- d. le modalità per lo svolgimento delle altre attività formative;
- e. tutte le informazioni richieste per soddisfare i requisiti di trasparenza fissati dalla normativa nazionale.

I programmi degli insegnamenti sono predisposti dai docenti responsabili o affidatari; nel caso di corsi suddivisi in moduli, in modo coordinato dai rispettivi docenti. Il Consiglio di Corso di Studio può richiedere con delibera motivata modificazioni degli argomenti e delle ore dedicate alla trattazione di ogni singolo argomento sulla base esclusiva del necessario coordinamento del contenuto dei corsi o della congruità tra i CFU assegnati all'attività didattica e l'impegno richiesto allo studente.

4. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione dei soli Professori e Ricercatori e della componente studentesca:

- a. valuta le proposte inerenti alla programmazione dell'offerta formativa dei Corsi di Studio dei quali è responsabile, ponendo attenzione agli obiettivi generali individuati per assicurare il miglioramento della qualità della didattica e, nel rispetto delle competenze disciplinari dei docenti, alla verifica della presenza di un'equilibrata suddivisione degli impegni didattici dei docenti stessi nei vari Corsi di Studio, anche considerando l'eventuale richiesta di impegno dei docenti del Dipartimento in Corsi di Studio differenti da quelli di cui il Dipartimento è responsabile;
 - b. approva a maggioranza assoluta, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, le proposte dell'offerta formativa avanzate dai Consigli dei Corsi di Studio dei quali è responsabile, con le determinazioni individuate dal Consiglio stesso per superare eventuali questioni evidenziate nel corso della verifica.
5. Il Consiglio di Dipartimento, nel caso in cui, per uno o più Corsi di Studio dei quali è responsabile, non sia stato possibile individuare la copertura di una o più attività didattiche con i docenti afferenti ai Dipartimenti interessati, delibera l'attivazione delle procedure per la copertura indicate dal Regolamento di Ateneo inerente all'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori.

Art. 32

Sdoppiamenti dei Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio e/o gli insegnamenti nei Corsi di Studio sono sdoppiati ogniqualvolta ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio di Dipartimento responsabile, su richiesta motivata del Consiglio di Corso di Studio interessato e sentiti i Dipartimenti che eventualmente concorrono ai Corsi di Studio interdipartimentali, chiede al Consiglio di Amministrazione di concedere lo sdoppiamento del Corso di Studio. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla richiesta con i pareri del Senato e del Nucleo di Valutazione che verifica che lo sdoppiamento avvenga nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui lo sdoppiamento si renda necessario per motivi organizzativi per un numero limitato di insegnamenti di un Corso di Studio, il relativo Consiglio avanza richiesta motivata al Consiglio di Dipartimento responsabile del Corso di Studio che delibera in merito, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il Consiglio del Corso di Studio stabilisce i criteri per la suddivisione degli studenti, verifica l'equivalenza dei programmi e delle prove di valutazione del profitto dei corsi e/o insegnamenti sdoppiati, in modo che non si creino disparità tra gli studenti.

Art. 33

Mutuazioni degli insegnamenti

1. I Consigli di Dipartimento individuano i motivi per i quali si rende necessario mutuare insegnamenti o moduli d'insegnamento tra Corsi di Studio, anche di Dipartimenti diversi.
2. Le mutuazioni di insegnamenti o di moduli d'insegnamento sono consentite di norma tra Corsi di Studio di livello equivalente. Le mutuazioni di insegnamenti o di moduli d'insegnamento tra Corsi di Studio di livello non equivalente sono approvate dal Consiglio di Dipartimento.
3. La richiesta di mutazione tra insegnamenti o moduli d'insegnamento è proposta dal

Consiglio di un Corso di Studio e approvata dal Consiglio di Dipartimento, nel caso in cui l'insegnamento o modulo di insegnamento da mutuare sia attivato in un altro Corso di Studio attivato dallo stesso Dipartimento. Qualora la richiesta riguardi un insegnamento o un modulo di insegnamento di un Corso di Studio attivato da un altro Dipartimento dell'Ateneo, è altresì necessaria l'approvazione del Dipartimento al quale la richiesta è indirizzata.

4. Sulla base di apposite convenzioni stipulate tra due o più Atenei, acquisiti i pareri favorevoli dei Consigli di Dipartimento interessati degli Atenei convenzionati, è possibile mutuare un insegnamento o un modulo di insegnamento da altra Università.

Art. 34

Calendario delle attività didattiche

1. Le attività didattiche riferite a ogni anno accademico iniziano di norma non oltre il 1° ottobre e terminano non oltre il 30 settembre, salvo specifiche deroghe approvate dal Senato Accademico.

2. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

3. Il Consiglio di Dipartimento può programmare le attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali per i Corsi di Studio dei quali è responsabile anche ove esse siano svolte oltre il periodo di cui al comma 2.

4. Nell'ambito della programmazione didattica, tenuto conto delle esigenze degli studenti, il Consiglio del Dipartimento, sulla base della proposta di ogni Consiglio di Corso di Studi, sentite la Commissione paritetica per la didattica e la Scuola ove costituita, definisce l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche, il calendario degli esami e delle prove finali e le aule e/o i luoghi in cui si svolgono tali attività.

5. Il calendario delle lezioni di ciascun insegnamento/modulo riferito a ciascun semestre è stabilito e reso pubblico almeno un mese prima dell'avvio delle attività didattiche, ai fini anche dell'organizzazione delle attività di rilevazione delle opinioni degli studenti/docenti.

6. Il calendario degli esami e delle prove finali è reso pubblico dal Dipartimento almeno un mese prima dell'avvio delle attività didattiche e non può essere modificato senza giustificato motivo.

7. Le lezioni sono pubbliche, ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio alle quali possono accedere solo gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 35

Manifesto generale degli studi

1. Entro e non oltre il 31 maggio i Dipartimenti predispongono il proprio Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando le proposte dei Consigli dei Corsi di Studio ad esso afferenti.

2. Il Manifesto annuale degli studi è improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, include le informazioni del Regolamento Didattico dei corsi relativi all'offerta didattica effettivamente erogata nell'anno di riferimento.

Nello specifico il Manifesto riporta:

a) la denominazione degli insegnamenti, la tipologia delle attività formative, i crediti formativi e le ore corrispondenti alle attività didattiche frontali, i Settori scientifico disciplinari ed il semestre di svolgimento degli stessi;

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

- b) la propedeuticità degli insegnamenti e delle altre attività formative;
- c) i periodi di svolgimento delle lezioni e delle altre attività formative;
- d) periodo di svolgimento degli esami di profitto e di laurea;
- e) eventuali obblighi di frequenza.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 giugno, previo parere del Senato Accademico, il Manifesto generale degli studi recante l'elenco dei corsi offerti e i termini per le immatricolazioni e le iscrizioni.

Art. 36

Compiti e doveri didattici dei docenti

1. I professori universitari assolvono il proprio compito didattico svolgendo attività di didattica nei Corsi di Studio attivati dall'Ateneo nella forma e nei limiti previsti dall'art. 6, comma 2, della L. n. 240/2010 e secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione delle linee di indirizzo sulla programmazione didattica.

2. I ricercatori a tempo indeterminato adempiono ai propri doveri didattici di attività integrativa e di servizio agli studenti secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 della L. 240/2010 nei limiti di impegno orario annuale fissati dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione delle linee di indirizzo sulla programmazione didattica. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base dei criteri e modalità stabiliti con apposito Regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari e stabilisce l'impegno orario annuale massimo per lo svolgimento di tali attività didattiche.

3. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti a un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica ufficiale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito e comunque, in ordine alle attività di didattica ufficiale, nei limiti di quanto previsto nel contratto di assunzione individuale.

4. Le attività didattiche sono svolte prioritariamente nei Corsi di Laurea, nei Corsi di Laurea Magistrale e nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. L'impegno didattico dei docenti nei Corsi di Laurea di primo e secondo livello, nelle Scuole di Specializzazione, nei Corsi di Dottorato di Ricerca e nei Corsi universitari di alta formazione e di formazione continua è stabilito nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione delle linee di indirizzo sulla programmazione didattica.

5. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Dipartimento che, allo scopo, acquisiscono le proposte di impegno didattico dei docenti avanzate dai Consigli dei Corsi di Studio dei quali ciascun Dipartimento è responsabile.

6. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro attribuite. Qualora, per ragioni di salute o per comprovati impegni scientifici e istituzionali o per altro legittimo e motivato impedimento, il docente responsabile non possa momentaneamente svolgere l'attività programmata, lo stesso deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti, indicando l'eventuale data di rinvio. Se l'assenza è prevista per un periodo superiore a una settimana, il docente

d'intesa con il Direttore del Dipartimento responsabile del Corso e con il Presidente del Consiglio di Corso di Studio individua una soluzione temporanea per garantire la continuità dell'insegnamento. In ogni caso, il docente deve dare conto nel registro delle lezioni delle soluzioni individuate.

7. Ogni docente, indipendentemente dalla programmazione temporale dei Corsi, deve garantire un'adeguata presenza durante l'intero arco dell'anno presso le strutture del Dipartimento per il ricevimento degli studenti. A tale fine, ciascun docente comunica al Presidente del Consiglio di Corso di Studio gli orari settimanali di ricevimento, resi pubblici in modo evidente sul sito web del Dipartimento.

8. I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e ai Consigli di Corso di Studio di cui fanno parte.

9. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare le attività didattiche svolte nei Corsi di Studio, nelle scuole di specializzazione, nei Corsi di Dottorato di Ricerca e nei master, compresi gli impegni orari inerenti alla partecipazione alle commissioni per la verifica del profitto e per il conferimento dei titoli di studio, per le attività di tutorato e di servizio agli studenti. Le attività svolte in aula devono essere registrate settimanalmente, annotando gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento su un apposito registro predisposto su base informatica, che deve essere reso visionabile agli studenti nel corso dell'anno accademico di pertinenza. Le altre attività inerenti alla didattica, comprese quelle di servizio agli studenti, sono autocertificate nella sezione dedicata del medesimo registro dai docenti con una propria dichiarazione riassuntiva resa nel mese di ottobre di ogni anno. Eventuali interventi didattici svolti da personale diverso dal titolare dell'insegnamento dovranno essere annotati nei loro contenuti nel registro.

10. Il registro deve essere messo a disposizione del responsabile del Corso di Studio di norma entro il 31 ottobre di ogni anno accademico per la verifica della correttezza e della completezza della compilazione, rispetto agli impegni programmati. Di norma, entro il 30 novembre di ogni anno accademico, il Direttore del Dipartimento verifica i registri e provvede alla trasmissione dei registri al Rettore, per i relativi atti di competenza.

11. I Direttori dei Dipartimenti, in collaborazione con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, garantiscono il corretto svolgimento dei processi per il monitoraggio della qualità della didattica, vigilano sull'osservanza delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività didattica e ne sono responsabili.

Art. 37

Tutorato

1. L'Ateneo promuove le attività di tutorato con l'intento di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi per renderli attivamente partecipi al processo formativo, per rimuovere gli ostacoli a una proficua e regolare frequenza ai Corsi e per garantire l'apprendimento delle conoscenze programmate.

2. Ogni Dipartimento, nel corso della definizione della programmazione didattica annuale, approva, sulla base delle proposte dei Corsi di Studio dei quali ha la responsabilità, i programmi delle attività di tutorato degli stessi Corsi di Studio e le rende note nei Regolamenti dei Corsi di Studio. I programmi del tutorato devono essere in accordo con gli indirizzi generali definiti dal servizio di ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni.

3. Il Dipartimento nomina un docente responsabile del coordinamento delle attività di tutorato che assume l'incarico per un triennio, non rinnovabile. È compito del responsabile trasmettere i dati relativi alle attività tutoriali al servizio di ateneo per

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

l'orientamento allo studio e alle professioni.

4. Il servizio di tutorato, salvo ulteriori forme previste nei regolamenti delle strutture didattiche, si propone nelle seguenti forme:

- a) tutorato personale,
- b) tutorato d'aula,
- c) tutorato di sostegno per le materie del primo anno o propedeutiche,
- d) tutorato logistico-organizzativo e di servizio.

5. Il tutorato personale prevede che a ogni studente che si immatricola sia assegnato un docente tutore, individuato secondo criteri definiti annualmente dal Consiglio di Dipartimento, che segue lo studente lungo tutta la carriera universitaria. Il tutorato personale è attivato obbligatoriamente; esso ha gli scopi di facilitare la soluzione di problemi legati alla condizione di studente e al metodo di studio, di fornire assistenza nelle scelte relative agli insegnamenti e alla tesi di laurea o elaborato finale. Quando uno studente avrà ricevuto l'assegnazione della tesi di laurea sarà comunque suo tutore personale il relatore della tesi stessa. I docenti rendono noti gli orari di ricevimento per il tutorato personale nel sito web del Dipartimento.

6. Il tutorato d'aula consiste nelle attività che ogni docente organizza per gli studenti che frequentano i propri insegnamenti, al fine di migliorare l'apprendimento degli studenti stessi. Ogni docente, durante la fase della programmazione annuale della didattica, può proporre ai Consigli di Corso di Studio nei quali è presente il piano annuale delle attività di tutorato d'aula. L'insieme dei piani di tutorato di aula di un Corso di Studio fa parte della proposta che il Consiglio di Corso di Studio propone al Dipartimento responsabile.

7. Il tutorato di sostegno è svolto dal docente responsabile dell'insegnamento e, sotto la sua responsabilità, dai collaboratori istituzionali ed eventualmente anche da collaboratori ufficiali. Ai fini del tutorato di sostegno, nel caso di insegnamenti particolarmente frequentati, il docente può chiedere, tramite il Consiglio del Corso di Studio, la collaborazione di docenti e ricercatori degli anni successivi di Corso o, comunque, meno impegnati dai rispettivi insegnamenti.

8. Il tutorato logistico-organizzativo e di servizio consiste nelle attività di accoglienza matricole, svolgimento dei servizi ai disabili, organizzazione dei laboratori didattici, somministrazione delle schede valutazione insegnamenti, gestione delle aule e altre attività simili. Esso è organizzato, sentita la Commissione paritetica per la didattica, dal responsabile del tutorato nominato dal Consiglio di Dipartimento, che può giovare della collaborazione degli studenti capaci e meritevoli, individuati secondo quanto sancito dalla normativa vigente.

9. I servizi di tutorato personale e di tutorato d'aula sono parte integrante dei doveri didattici dei professori e ricercatori. Le altre forme di tutorato sono obbligatorie nei modi e nei limiti previsti nei regolamenti delle strutture didattiche.

10. I servizi di cui ai commi 6 e 7, qualora prestati da soggetti non di ruolo, possono essere retribuiti secondo la normativa vigente ed esclusivamente con i fondi assegnati al Corso di Studio. Con l'eccezione del tutorato logistico-organizzativo, possono svolgere attività di tutorato solo soggetti in possesso di un titolo di studio idoneo.

Art. 38

Valutazione delle attività didattiche

1. La valutazione della didattica si fonda sul miglioramento continuo della qualità delle attività formative e dei relativi servizi di supporto in termini di coerenza strategica nella

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

fissazione e revisione degli obiettivi e di efficienza ed efficacia nella realizzazione degli stessi. Le principali finalità perseguite sono ravvisabili nell'incremento dell'attrattività dei corsi di studio, della soddisfazione degli studenti e della loro occupabilità al termine degli studi, nonché nel contributo al progresso delle conoscenze.

2. L'organizzazione e la gestione dei processi di accreditamento, valutazione, autovalutazione e assicurazione della qualità sono svolti in conformità alla normativa nazionale e regolamentare di Ateneo, alle disposizioni ministeriali e ai documenti di indirizzo dell'ANVUR.

3. Il Nucleo di Valutazione, in occasione del proprio rapporto annuale, fornisce specifici suggerimenti, formula raccomandazioni e propone ulteriori indicatori in merito alla valutazione della didattica, anche in accoglimento delle istanze pervenute dalle Commissioni paritetiche per la didattica.

Art. 39

Presidio della Qualità

1. Il Presidio della Qualità coordina e monitora lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità di tutto l'Ateneo.

2. Le specifiche competenze e responsabilità del Presidio sono dettate dal Regolamento Generale di Ateneo, dalle disposizioni ministeriali e dai documenti di indirizzo dell'ANVUR.

TITOLO V - DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

CAPO I

Art. 40

Orientamento degli studenti

1. L'Ateneo, anche in collaborazione con altri Enti e soggetti pubblici e privati, promuove l'informazione sulla tipologia e sul funzionamento delle proprie attività formative, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

2. Le attività di orientamento hanno carattere informativo e formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere una scelta responsabile, al fine di agevolare il buon andamento della carriera negli studi. L'attività di orientamento è garantita a partire dalla fase di accoglienza dello studente che intende immatricolarsi e fino al termine degli studi universitari.

3. Per gli scopi di cui al precedente comma e per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di quanti abbiano conseguito titoli di studio presso la propria sede, l'Ateneo attiva un servizio di Ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni.

4. Il servizio, d'intesa con le strutture didattiche dell'Ateneo interessate:

a. coordina le attività di orientamento rivolte agli studenti iscritti agli istituti di istruzione secondaria superiore, anche sulla base di apposita convenzione che l'Ateneo stipula con le autorità scolastiche competenti al fine di disciplinare la collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore;

b. promuove ogni azione ritenuta efficace per il regolare svolgimento degli studi degli studenti iscritti all'Ateneo, comprese quelle di cui al precedente art. 37;

c. organizza, anche in collaborazione con ordini professionali ed enti pubblici e privati, incontri, tirocini e ogni altra iniziativa che agevoli l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

5. Le attività di orientamento riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti promossi dall' Ateneo.

6. Le modalità per lo svolgimento del Servizio di Ateneo per l'orientamento allo studio e alle professioni, sono definite da apposito Piano attuativo deliberato dagli organi di Ateneo.

CAPO II

Art. 41

Requisiti per l'iscrizione ai Corsi di Studio

1. L'Ateneo riconosce il diritto allo studio, sancito nell'art. 34, comma 1, della Costituzione, con i soli limiti derivanti dalle leggi dello Stato poste a salvaguardia di esso. A garanzia del diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi e in conformità alle norme che definiscono l'autonomia delle Università, la preparazione iniziale degli studenti che si iscrivono ai Corsi di Studio viene accertata con riguardo agli studi precedenti e alle caratteristiche del corso universitario.

2. Per essere ammessi a un Corso di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I Regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica. Se la verifica non è positiva, il Consiglio di Corso di Laurea attribuisce specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di Corso, anche tramite attività formative precedenti all'immatricolazione organizzate in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione. L'eventuale verifica della preparazione a seguito degli obblighi formativi aggiuntivi non può condizionare l'ammissione alle valutazioni di profitto.

3. Per essere ammessi a un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

4. Per i Corsi di Laurea Magistrale il regolamento didattico del Corso di Studio definisce specifici criteri di accesso per valutare il possesso di requisiti curriculari, l'adeguata preparazione personale dello studente, le modalità per la verifica del possesso dei requisiti curriculari.

5. I requisiti curriculari, di cui al comma precedente, possono essere espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori durante il percorso formativo pregresso, indicate classi di Laurea di primo livello che garantiscono il rispetto dei requisiti curriculari di accesso, o una combinazione di classi di laurea e numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori. Poiché il soddisfacimento dei requisiti curriculari deve essere verificato prima dell'iscrizione, non è possibile iscrivere studenti a un Corso di Laurea Magistrale con debiti formativi. Lo studente può adempiere al superamento di eventuali debiti formativi con l'iscrizione a singoli insegnamenti universitari indicati dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale e con il superamento delle relative prove di profitto.

6. La verifica dell'adeguata preparazione personale degli studenti che chiedono di iscriversi al Corso di Laurea Magistrale e che hanno ottemperato ai requisiti curriculari è effettuata da un'apposita commissione nominata dal Consiglio di Corso di Laurea

Magistrale mediante una prova volta ad accertare il possesso delle conoscenze e delle competenze indicate nel Regolamento Didattico del Corso stesso. Il Regolamento può prevedere che la verifica non sia richiesta per gli studenti che abbiano conseguito la laurea con un voto superiore a un minimo stabilito dal Regolamento stesso.

7. Per essere ammessi ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico bisogna essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, e di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici definiscono le conoscenze, i requisiti formativi e culturali richiesti per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.

8. Le modalità e le conoscenze necessarie per l'iscrizione ai Corsi di Specializzazione, ai Corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono definite dagli specifici regolamenti, tenendo conto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 42

Corsi ad accesso programmato

1. Nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dalla programmazione triennale dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, entro i termini stabiliti del MIUR di ogni anno, su proposta motivata dei Dipartimenti interessati, sentiti il Senato e il Consiglio degli studenti, può deliberare la limitazione degli accessi di qualsiasi Corso di Studio attivo nell'Ateneo.

Art. 43

Iscrizione e frequenza ai Corsi di Studio

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi al primo ai Corsi di Studio avvengono di norma tra il 1° agosto e il 20 ottobre. Il Senato può decidere che l'iscrizione a Corsi di Laurea Magistrale avvenga anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la frequenza della maggior parte delle attività didattiche.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più Corsi di Studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, salvo per i Corsi che prevedono il rilascio del titolo doppio/multiplo. Il non rispetto della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

RIFORMULAZIONE

↳ 2. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.

3. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è consentita la frequenza congiunta del Corso di specializzazione medica e del Corso di Dottorato di Ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del Corso di Dottorato è ridotta a un minimo di due anni.

4. Lo studente può chiedere la sospensione della carriera accademica per il tempo necessario a frequentare altri Corsi di Studio presso questa o altra Università, anche straniera, secondo le modalità previste dal regolamento in materia. Alla ripresa degli studi, il Consiglio di Corso di Studio valuta l'eventuale richiesta dello studente per il riconoscimento di CFU acquisiti durante il periodo di sospensione.

5. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta a un Corso sono definiti "in corso".

Sono definiti studenti “fuori corso” quelli che non hanno acquisito tutti i CFU relativi alle attività formative previsti dall’ordinamento didattico del Corso di Studio entro la durata normale del Corso medesimo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato e il Consiglio degli Studenti, può decidere diverse condizioni per il pagamento delle tasse di iscrizione per gli studenti fuori corso. Con la stessa procedura, il Consiglio di Amministrazione può decidere modalità di iscrizione specifiche e diverse condizioni per il pagamento delle tasse di iscrizione per gli studenti la cui carriera universitaria non è conforme con i criteri che il Ministero utilizza per la ripartizione del Fondo di Funzionamento Ordinario tra le Università.

7. Lo studente iscritto a un Corso di Studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi, oppure - per gli immatricolati a partire dall’a.a. 2010/2011 – qualora non rinnovi l’iscrizione per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi, senza avere dato comunicazione della cessazione. Quanto precede non si applica agli studenti che devono sostenere unicamente la prova finale per il conseguimento del titolo accademico.

8. Lo studente dichiarato decaduto o che abbia richiesto la rinuncia agli studi può immatricolarsi nuovamente a qualsiasi Corso di Studio. L’eventuale riconoscimento dei CFU ottenuti nella carriera pregressa è di competenza del Consiglio di Corso di Studio.

9. Chiunque sia in possesso dei necessari requisiti di scolarità, non sia iscritto ad alcuna Università italiana e intenda accedere ai servizi didattici dell’Ateneo per ragioni culturali, di aggiornamento scientifico e professionale, può chiedere l’iscrizione a singoli insegnamenti, attivati nell’ambito dei Corsi di Studio, purché tali Corsi non siano a numero programmato nazionale, e dei corsi di perfezionamento finalizzati al conseguimento del Master. Le richieste non possono eccedere il limite massimo di trenta CFU per anno accademico. L’accettazione delle richieste è subordinata al parere vincolante del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento che, comunque, deve tener conto che tali iscrizioni non contrastino con le normative vigenti e che siano compatibili con il regolare svolgimento delle attività didattiche.

10. Gli iscritti a insegnamenti singoli non godono dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche. Gli iscritti a insegnamenti singoli possono ottenere la certificazione degli studi compiuti e degli esami superati che può essere utilizzata per il conseguimento di successivi titoli di studio.

11. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione a singoli insegnamenti di un Corso di Studio gli studenti iscritti ad altri Corsi di Studio dell’Ateneo o di altre Università, italiane e straniere. In questi casi, l’accettazione delle richieste da parte del Consiglio di Corso di Studio competente per ciascun insegnamento deve verificare anche la presenza obbligatoria del nulla-osta della struttura didattica alla quale appartiene il richiedente e, nel caso di studenti stranieri, deve tener conto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale.

12. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato, nel determinare annualmente le tasse universitarie, fissa l’importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singoli insegnamenti, differenziando i casi del comma 9 da quelli del comma 11.

13. I Regolamenti didattici dei Corso di Studio possono disciplinare eventuali obblighi di frequenza per una o più delle attività formative del Corso stesso. I Consigli di Corso di Studio, in relazione alle modalità definite dai rispettivi Regolamenti didattici, provvedono ad accertare le frequenze e a comunicarle alle Segreterie Studenti ai fini della relativa certificazione.

14. Gli uffici delle segreterie studenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza amministrativa e sulla certificazione, rilasciano le certificazioni atte a documentare lo stato della carriera universitaria degli studenti.

15. I Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono annualmente stabilire nei propri regolamenti didattici termini di iscrizione con abbreviazione di Corso anticipati rispetto a quelli indicati nei commi precedenti. Le eventuali variazioni dovranno essere pubblicate nel Manifesto degli Studi.

Art. 44

Studenti a tempo parziale

1. L'Università può riconoscere la condizione di studente a tempo parziale agli iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale impossibilitati a frequentare a tempo pieno i Corsi di Studio. Gli studenti a tempo parziale hanno la possibilità di far fronte agli obblighi per il conseguimento del titolo di studio in un periodo di anni superiore a quello normale, senza che diventino fuori corso.

2. I criteri per il riconoscimento della condizione di studente a tempo parziale, le modalità di fruizione della didattica, il periodo di anni entro il quale concludere gli studi e la riduzione dell'importo relativo a tasse e contributi sono definiti dal regolamento in materia approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato e il Consiglio degli Studenti.

3. Nel caso in cui lo studente a tempo parziale concluda gli studi prima della scadenza programmata, lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione in merito alle tasse e contributi prima dello svolgimento della prova finale.

4. I Consigli di Corso di Studio, nel rispetto dei contenuti didattici previsti dall'ordinamento dei Corsi di Studio, possono organizzare specifici percorsi formativi a favore degli studenti a tempo parziale e specifiche attività di tutorato e di sostegno, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

Art. 45

Passaggi e Trasferimenti

1. Lo studente iscritto a un Corso di Studio dell'Ateneo può chiedere il passaggio ad altro Corso di Studio dell'Ateneo presentando domanda al Rettore entro il 20 ottobre, previo il pagamento delle tasse e dei contributi definiti secondo criteri e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le domande di passaggio di Corso di Studio sono subordinate all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio di destinazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del presente regolamento, valuta gli esami eventualmente sostenuti e la possibilità di riconoscimento dei relativi CFU acquisiti, secondo quanto previsto al successivo art. 46 e/o l'eventuale debito formativo da assolvere.

3. Lo studente può chiedere un solo passaggio ad altro Corso di Studio nel corso dello stesso anno accademico, fatta eccezione per i corsi ad accesso programmato nazionale o locale.

4. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altra Università presentando domanda al Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre, condizionatamente al pagamento della tassa di trasferimento nell'importo fissato dal Consiglio di Amministrazione. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, condizionatamente al rinnovo dell'iscrizione al nuovo anno accademico.

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

5. I trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati dal Rettore entro il 31 dicembre di ogni anno; qualora sussistano gravi motivi, il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre.

6. I trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio di destinazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46, valuta gli eventuali esami sostenuti e la possibilità di riconoscimento dei relativi CFU acquisiti. I trasferimenti sono, altresì, subordinati al pagamento all'Ateneo delle tasse e dei contributi dovuti per l'intero anno accademico e, relativamente ai Corsi a numero programmato, alla disponibilità dei posti e al superamento della prova di ammissione.

7. I Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono annualmente stabilire nei propri Regolamenti didattici termini di richiesta di passaggio di Corso, di trasferimento da altre Università anticipati rispetto a quelli indicati nei commi precedenti. Le eventuali variazioni dovranno essere pubblicate nel Manifesto degli Studi.

Art. 46

Riconoscimento crediti formativi

1. I Consigli di Corso di Studio, riconoscono i CFU acquisiti dagli studenti che hanno chiesto il trasferimento da altre Università e/o da altro Corso di Studio, valutandoli con riferimento al proprio ordinamento degli studi e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti didattici. Gli eventuali CFU non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma.

2. Identica procedura a quella di cui al comma 1 è seguita nel caso in cui il riconoscimento di CFU, debitamente documentati, sia richiesto da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario o che siano stati iscritti in percorsi formativi universitari pregressi non completati e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi.

3. I Consigli di Corso di Studio possono, altresì, riconoscere quali CFU le conoscenze acquisite e le abilità professionali previste dall'art. 14 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, seguendo la procedura e osservando i criteri di cui al comma 1 e quelli previsti dalla normativa citata.

4. I Consigli di Corso di Studio, nei casi in cui sia difficile il riconoscimento di alcuni CFU solo sulla base del confronto dei programmi didattici, possono prevedere una verifica, anche interdisciplinare, per definire i CFU da riconoscere allo studente.

5. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Laurea o Corsi di Laurea Magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il Corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il Corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.

6. Non è consentito risostenere gli esami i cui cfu sono stati oggetto di riconoscimento ai sensi del presente articolo.

Art. 47

Mobilità internazionale e riconoscimento degli studi effettuati all'estero

1. L'Ateneo favorisce la mobilità internazionale dei propri studenti, promuovendo azioni

specifiche per lo svolgimento di periodi di studio e di tirocinio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università europee, presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema ECTS, e non europee.

2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche, il supporto organizzativo e logistico e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea e da altri programmi risultanti da convenzioni bilaterali.

3. I criteri e le modalità per la gestione della mobilità internazionale degli studenti e per il riconoscimento degli studi effettuati e dei CFU conseguiti all'estero sono disciplinati da uno specifico Regolamento di Ateneo che, per quanto concerne gli scambi europei, deve essere strettamente coerente con quanto concordato dalla Comunità Europea con l'Agenzia Nazionale competente alla erogazione dei finanziamenti comunitari e sottoscritto dal Rettore.

Art. 48

Calendario delle valutazioni di profitto

1. Entro un mese dall'avvio delle attività didattiche, il calendario delle valutazioni del profitto di tutte le attività formative previste nel piano degli studi di un Corso di Studio è approvato dal Consiglio dello stesso Corso e reso pubblico dal Dipartimento responsabile.

2. Il calendario delle valutazioni del profitto è stabilito in modo da evitare ogni sovrapposizione con le lezioni o turbamento del normale svolgimento dei Corsi. Al medesimo principio deve conformarsi l'eventuale previsione di prove in itinere o parziali o di idoneità.

3. Lo svolgimento delle valutazioni del profitto si articola in un numero minimo totale di otto appelli per disciplina nel corso dell'anno accademico, distribuiti in almeno tre sessioni ordinarie e opportunamente distanziati temporalmente, in modo che l'intervallo tra due appelli successivi non sia inferiore a due settimane.

4. Oltre agli appelli di cui al precedente comma 3, possono essere previsti ulteriori appelli riservati agli studenti fuori corso e agli studenti iscritti a tempo parziale; per gli studenti fuori corso, gli appelli possono avere luogo anche durante i periodi delle lezioni.

5. Gli appelli devono essere svolti alle date indicate nel calendario. Eventuali spostamenti di data devono essere comunicati con adeguata motivazione al Presidente/Coordinatore del Corso di Studio dai docenti interessati di norma almeno 7 giorni prima della data fissata e tempestivamente resi noti agli studenti tramite il sito web del Dipartimento. La data di inizio di un appello non può in alcun caso essere anticipata.

6. Ai fini della carriera universitaria dello studente è computabile, come valutazione del profitto sostenuta in corso, soltanto la valutazione del profitto superata nelle tre sessioni ordinarie immediatamente successive al termine della relativa attività didattica.

7. Per i Corsi di Studio le cui attività sono organizzate in periodi di durata inferiore al semestre, i relativi Consigli possono definire il calendario delle valutazioni del profitto e le modalità di svolgimento delle prove con modalità diverse da quelle previste dal comma 3.

Art. 49

Valutazione del profitto e dell'idoneità

1. Per essere ammesso alle valutazioni di profitto lo studente deve essere regolarmente iscritto. L'iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni.
2. Le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei CFU agli studenti sono definite nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, che potrà prevedere le modalità per eventuali prove intermedie. Esse devono essere dirette ad accertare, con obiettività ed equità, la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale vertono, senza limitarsi alle nozioni impartite dal docente nel Corso cui lo studente ha partecipato.
3. Fatti salvi i Corsi di Studio regolati da normative dell'Unione Europea, in ciascun Corso di Laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati; tale limite è pari a 12 per i Corsi di Laurea Magistrale e a 30 o 36 per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico con durata, rispettivamente, di 5 o 6 anni.
4. In ciascuna sessione di esame, nel rispetto del Regolamento del Corso di Studio, lo studente può sostenere senza alcuna limitazione numerica tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta.
5. Le prove di valutazioni del profitto e dell'idoneità sono svolte dinanzi a Commissioni nominate dal Presidente del Corso di Studio su delibera del Consiglio o nominate dal Consiglio di Dipartimento ove non previsto il consiglio di corso di studio. Le Commissioni sono composte dal docente responsabile dell'insegnamento, che svolge la funzione di Presidente della Commissione, e da almeno un altro membro scelto fra i docenti responsabili di materia affine, ricercatori e, come previsto da apposito Regolamento, cultori delle stesse discipline. Alle medesime categorie appartengono i membri supplenti. Per gli insegnamenti integrati, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio ai sensi della normativa vigente.
6. Per il solo effetto della nomina a membri della Commissione per la valutazione del profitto, possono essere nominati cultori della disciplina i Dottori di Ricerca e i laureati da almeno due anni che possiedano un'adeguata qualificazione attestata dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio. La nomina è proposta al Presidente del Consiglio di Corso dal titolare della disciplina.
7. Per gravi e comprovati motivi il Presidente del Corso di Studio o il Direttore del Dipartimento ove non previsto il consiglio di corso di studio può nominare, in via temporanea, un sostituto del Presidente della Commissione, scelto di regola tra i docenti di insegnamenti affini.
8. Con il superamento degli esami di profitto o di altre forme di verifica lo studente acquisisce i CFU previsti dal piano degli studi. L'acquisizione di eventuali CFU non previsti dal piano di studio del corso o dal piano di studio individuale è regolata dall'art. 43 commi 10, 11 e 12.
9. In relazione a quanto previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, le valutazioni del profitto che prevedono il voto sono espresse in trentesimi; la votazione minima sufficiente per il superamento della valutazione è stabilita in 18/30; il conferimento della lode richiede il conseguimento della votazione di trenta/trentesimi ed

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

è deliberato dalla Commissione all'unanimità.

10. Al termine della prova di profitto l'esito viene verbalizzato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

11. Le valutazioni di profitto non concluse, o sostenute con esito ritenuto non soddisfacente dal candidato, oppure con esito non positivo, non comportano l'attribuzione di un voto, ma risultano dal verbale con l'annotazione "ha rinunciato" o "respinto"; quest'ultimo esito viene verbalizzato ai soli fini statistici ad eccezione dei casi in cui la verbalizzazione sia necessaria per interrompere i termini di decadenza.

12. Qualora l'ordinamento degli studi preveda prove di idoneità, le relative modalità di accertamento sono previste nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.

13. I CFU relativi alla conoscenza di una lingua straniera diversa dall'italiana sono acquisiti dagli studenti attraverso prove specifiche disciplinate dai regolamenti didattici dei corsi di studio, oppure attraverso certificazioni rilasciate da strutture competenti riconosciute dall'Ateneo.

Art. 50

Prove finali per il conseguimento dei titoli accademici

1. Per il conseguimento del titolo accademico, i Corsi di Studio si concludono con una prova finale. La natura e le modalità di svolgimento di tale prova sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dal Regolamento Didattico del Corso di Studio. In particolare, il Regolamento Didattico del Corso di Studio definisce i criteri in merito a:

- a) precondizioni richieste agli studenti per la prova finale. I docenti responsabili non possono porre alcun tipo di precondizione non approvato dalle strutture;
- b) contenimento degli eventuali costi sostenuti dai candidati per tali prove;
- c) autorizzazione alla elaborazione del lavoro finale presso altre Università o strutture di ricerca italiane o estere;
- d) disciplina della successiva utilizzazione dei risultati ottenuti;
- e) possibilità di sostenere la prova finale in lingua straniera;
- f) ripartizione equa del numero delle prove finali assegnate a ciascun docente.

2. La preparazione della prova finale avviene con la supervisione di un docente che assume la funzione di relatore. Il relatore può essere anche affiancato da un correlatore, durante tutto il corso dell'elaborazione. Possono essere relatori della prova finale i professori e i ricercatori di ruolo e quelli a tempo determinato, nonché docenti a contratto purché il provvedimento della nomina sia adottato dalla struttura didattica competente entro la vigenza del relativo contratto. Ogni elaborato finale deve riportare il nome del docente relatore e quello dell'eventuale correlatore. Ai fini della discussione della prova finale, le strutture possono provvedere a nominare, oltre al relatore ed eventuale correlatore, uno o più controrelatori che non abbiano partecipato alla preparazione della prova finale. Correlatori possono essere docenti di altro Ateneo o esperti qualificati.

3. Il Consiglio del Corso di Studio deve provvedere a controllare che le responsabilità delle prove finali siano ripartite equamente fra i docenti e che a ogni studente possa essere preferibilmente assegnato l'argomento nella disciplina da lui indicata o richiesta in via subordinata.

4. Il calendario delle prove finali è approvato dalla Struttura Didattica competente, reso pubblico dal Dipartimento responsabile nei termini previsti dal comma 1 dell'art. 48, e si

articola in almeno quattro sessioni annuali. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della Laurea Magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi di norma entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo. Eventuali modifiche alle date programmate possono essere autorizzate dal Presidente del Corso o dal Direttore del Dipartimento ove non previsto il consiglio di corso di studio solo per gravi e documentati motivi. Le modifiche non possono prevedere anticipazioni delle date e, in ogni caso, devono essere tempestivamente comunicate agli studenti interessati.

5. Per l'ammissione alla discussione della prova finale, lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio per le attività formative diverse dalla prova finale.

6. La discussione della prova finale è svolta dinanzi ad apposite Commissioni composte da almeno sette membri e da non più di undici professori, ricercatori dell'Ateneo. Possono partecipare alla discussione della prova finale cultori della materia o esperti qualificati senza diritto di voto. Il Rettore nomina la Commissione per la discussione della prova finale e il relativo Presidente, su proposta del Consiglio di Corso di Studio al quale è iscritto il laureando o su proposta del Consiglio di Dipartimento competente ove non previsto il Consiglio di Corso di Studio.

7. Al termine della discussione la Commissione decide a porte chiuse la votazione finale, tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale, nonché la qualità del lavoro svolto e della presentazione della prova finale.

8. Il punteggio della prova finale è assegnato sulla base di parametri fissati dai Consigli di Dipartimento, sentiti i Consigli dei Corsi di Studio, con voti espressi in centodecimi. La prova per il conseguimento del titolo accademico si intende superata se la votazione riportata è pari o superiore a 66/110. Qualora la votazione finale sia quella massima, la Commissione può conferire, all'unanimità, la lode. Quando la prova abbia raggiunto risultati di eccellenza e di originalità, la Commissione, all'unanimità, può proporre la dignità di stampa dell'elaborato o la menzione d'onore. I Regolamenti dei Dipartimenti definiscono le procedure da utilizzare nel caso in cui il laureando non consegua il limite minimo richiesto.

9. L'esito della prova finale di tutti gli studenti presenti in uno specifico appello è registrato dalla Commissione in un apposito verbale che è trasmesso dal Presidente della Commissione alla competente segreteria studenti entro i tre giorni successivi alla conclusione dell'appello.

10. Al termine della prova finale, ogni laureato compila uno specifico questionario, predisposto dall'Ateneo nel rispetto delle normative vigenti, volto a monitorare il proprio livello di soddisfazione sul Corso di Studio. Il questionario è consegnato dal laureato presso la segreteria didattica del Dipartimento.

Art. 51

Doveri e sanzioni disciplinari

1. Gli studenti partecipano alle attività dell'Ateneo in modo conforme alla normativa statale, a quella di Ateneo e, nel pieno rispetto dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli altri studenti e senza recare danno al materiale e alle strutture.

2. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti è esercitata dal Rettore che valuta le proposte di sanzione avanzate, a secondo della tipologia del dovere che lo studente non ha rispettato, dai Consigli di Dipartimento o dal Senato, e le convalida, sentito il Consiglio degli Studenti.

TITOLO VI^{L. 11 SEP.} - NORME COMUNI E TRANSITORIE

Art. 52

Publicità dei procedimenti e delle decisioni

1. L'Università degli Studi di Perugia assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'Ateneo promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa di Ateneo, e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.
2. È individuato e reso pubblico il responsabile di ogni attività organizzata dall'Ateneo.

Art. 53

Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti. Le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti sono adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
2. Le modifiche del Regolamento Didattico sono approvate, con le medesime maggioranze di cui al comma 1, dal Senato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli Studenti, su iniziativa del Rettore o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Senato stesso o su proposta, adottata all'unanimità, del Consiglio degli Studenti.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo in vigore.
4. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Senato ne verifica l'applicazione e, in conformità a quanto previsto al comma 2, approva le modifiche ritenute necessarie.

Art. 54

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il decreto rettorale n. 1632 del 30/09/2011, il decreto rettorale n. 1299 del 21/07/2011, nonché ogni altra normativa di Ateneo in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 55

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento Didattico e per quanto applicabile continua ad avere efficacia il Regolamento Didattico di Ateneo previgente.
2. In prima applicazione del presente Regolamento si procede come di seguito indicato:

- a) per ogni Corso di Studio attivato nell'anno accademico 2012/2013, sulla base della programmazione didattica inserita nel sistema informatico dell'Ateneo, delle
Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero *Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi*
Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

coperture ivi indicate e di quanto stabilito nell'art. 23, comma 2, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, determina se il Corso di Studio è dipartimentale o interdipartimentale e ne individua il Dipartimento responsabile;

b) ai fini dell'accreditamento e attivazione dei Corsi di Studio di cui al punto a) e dei corsi di nuova attivazione per l'anno accademico 2013/2014, salvo diverso accordo tra i Dipartimenti interessati, i Dipartimenti di afferenza dei docenti indicati nella programmazione didattica (interi cicli e cicli ad esaurimento) inserita nel sistema informativo dell'Ateneo per l'anno accademico 2013/2014 assicurano al Dipartimento responsabile le coperture delle attività formative attribuite ai docenti dalla programmazione medesima (settore scientifico disciplinare, nr. CFU, ore di didattica integrativa); assicurano altresì i docenti di riferimento in numero pari a quello degli afferenti provenienti dalla Facoltà che ha attivato il corso;

c) continua ad applicarsi agli studenti il comma 6 dell'art. 28 del Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 1632 del 30/09/2011, esclusivamente per le valutazioni di profitto conseguite fino all'11 febbraio 2015.

Art. 56

Emanazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.

Allegato sub lett. B) al punto n. 3 all'ordine del giorno del CdS straordinario del 28/11/2022



A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Regolamento in materia di CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

Indice

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Ambito di applicazione	3
TITOLO II – CORSI CHE CONFERISCONO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI	3
CAPO I – NORME COMUNI A TUTTI I CORSI	3
Art. 3 – Oggetto	3
Art. 4 – Gestione amministrativa dei corsi	3
Art. 5 – Copertura finanziaria dei corsi e compensi.....	4
Art. 6 – Collaborazioni interuniversitarie.....	4
Art. 7 – Collaborazioni con enti esterni.....	4
Art. 8 – Organi dei corsi.....	5
Art. 9 – Docenti	5
Art. 10 – Tutor	6
Art. 11 – Iscrizione, rinuncia e decadenza.....	6
Art. 12 – Obblighi di frequenza	6
Art. 13 – Disciplina dei crediti formativi universitari.....	6
CAPO II – MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI ALTA FORMAZIONE	6
Art. 14 – Principi e caratteristiche generali.....	6
Art. 15 – Istituzione/attivazione e riedizione	7
Art. 16 – Progetto di corso e Regolamento didattico del corso	7
Art. 17 – Titoli per l’accesso	8
Art. 18 – Bandi.....	8
Art. 19 – Avvio dei corsi	8
Art. 20 – Verifiche intermedie di profitto.....	8
Art. 21 – Esame finale e rilascio del Diploma di Master Universitario.....	8
CAPO III – CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA E SUMMER/WINTER SCHOOL.....	9
Art. 22 – Principi generali.....	9
Art. 23 – Istituzione/attivazione e riedizione	9
Art. 24 – Regolamento didattico del corso	9
Art. 25 – Titoli per l’accesso.....	10
Art. 26 – Avvisi.....	10
Art. 27 – Verifiche intermedie di profitto.....	10
Art. 28 – Esame finale e certificazione.....	10
TITOLO III – CORSI CHE NON CONFERISCONO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI	10
Art. 29 – Oggetto	10
Art. 30 – Attivazione.....	10
TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	10
Art. 31 – Approvazione	10
Art. 32 – Abrogazioni	11
Art. 33 – Emanazione ed entrata in vigore	11

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Definizioni

- 1) Ai sensi del presente regolamento, si intende:
 - a) per *Ateneo*, l'Università degli Studi di Perugia;
 - b) per *credito formativo universitario (cfu)*, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - c) per *corsi*, i Master, i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione, i Corsi di Formazione Permanente e Continua e le Summer/Winter School;
 - d) per *Master*, un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e continua e ricorrente, istituito ai sensi dell'art. 3 del DM 270/240, che rilascia almeno 60 crediti formativi universitari, ha una durata di un anno accademico e successivo al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il titolo di Master universitario di primo e di secondo livello;
 - e) per *Corso di Perfezionamento di Alta Formazione*, un corso universitario post-lauream professionalizzante, istituito ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 162/1982 e dell'art. 6 della Legge 341/1990, di durata compresa tra 3 mesi ed un anno, che rilascia da 15 a 60 crediti formativi universitari e che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico;
 - f) per *Corso di Formazione Permanente e Continua*, un corso universitario di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità, istituito ai sensi dell'art. 3 del D.M. 270/2004 e dell'art. 6 della L. 341/1990, della durata compresa in genere tra 20 a 80 ore di didattica assistita e che può conferire crediti formativi universitari;
 - g) per *summer/winter school*, un corso universitario intensivo, anche residenziale e a connotazione internazionale, della durata da una a quattro settimane e che può conferire crediti formativi universitari;
 - h) per *progetto di corso*, il progetto di istituzione/attivazione o riedizione dei corsi, da sottoporre agli Organi accademici per l'approvazione;
 - i) per *regolamento didattico del corso*, il regolamento didattico del corso attivato, rivolto principalmente agli studenti e, più in generale, ai vari stakeholders;

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai corsi che conferiscono cfu, istituiti ed attivati in applicazione dell'art.46 dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia ed ai relativi studenti iscritti, nonché ai Corsi di Formazione Permanente e Continua e alle Summer/Winter School che non conferiscono cfu.
2. In caso di collaborazioni interuniversitarie finalizzate all'organizzazione di corsi non attivati presso l'Ateneo, si applicano le disposizioni riportate nel presente regolamento, ferme restando eventuali disposizioni diverse stabilite in sede di accordo e riportate nell'atto convenzionale approvato dagli Organi Accademici d'Ateneo.

TITOLO II – CORSI CHE CONFERISCONO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

CAPO I - NORME COMUNI A TUTTI I CORSI

Art. 3 – Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, l'Ateneo, in conformità ai propri obiettivi, promuove e organizza percorsi di formazione volti a fornire allo studente conoscenze scientifiche e abilità professionali specifiche e di eccellenza.

Art. 4 – Gestione amministrativa dei corsi

- 1 La gestione amministrativa dei corsi è affidata ai Dipartimenti o ai Centri di spesa.
2. La gestione della carriera degli iscritti al corso è affidata ai competenti uffici dell'Ateneo.
3. In caso di corsi organizzati in convenzione con altri Atenei e/o con soggetti esterni le modalità di

gestione sono determinate nella convenzione.

Art. 5 – Copertura finanziaria dei corsi e compensi

1. L'Ateneo e i Dipartimenti forniscono la docenza e possono fornire anche strutture, attrezzature e supporto amministrativo. I corsi devono comunque autofinanziarsi per le attrezzature supplementari, la docenza e per le altre attività didattiche che siano ritenute necessarie.

2. Il finanziamento deve essere ottenuto attraverso i contributi degli iscritti e attraverso eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di enti e soggetti esterni, ad eccezione del finanziamento dell'Ateneo per i corsi di formazione permanente e continua destinati ai dipendenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione fissa al momento dell'approvazione la quota della contribuzione a carico degli iscritti che deve essere versata nel bilancio dell'Ateneo. La quota spettante all'Ateneo non può comunque essere inferiore al 10% ed una ulteriore quota, di almeno il 5%, deve essere assegnata al Dipartimento interessato.

4. Qualora l'Ateneo concorra al corso attivato da altro Ateneo sede amministrativa, la quota della contribuzione di cui all'art. 10, comma 3, a carico degli iscritti spettante all'Università degli Studi di Perugia è ripartita in 50% spettante all'Ateneo e 50% assegnata al Dipartimento interessato.

5. Gli oneri relativi al pagamento dei contratti per le attività didattiche, di tutorato e integrative prestate da personale esterno gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso.

6. L'acquisto di attrezzature ritenute necessarie al corso, di cui l'Ateneo o i Dipartimenti non fossero dotati o che non potessero comunque fornire, grava esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso.

7. Eventuali borse di studio e/o agevolazioni per studenti meritevoli possono essere stanziare sui fondi di pertinenza del corso.

8. Le attività didattiche affidate ai docenti dei Dipartimenti interessati sono retribuite, ove previsto, a carico del bilancio del corso stesso. La retribuzione oraria non può superare l'importo di 150 euro lordi.

9. Nel bilancio dei corsi può essere prevista anche l'eventuale retribuzione degli incarichi direttivi e gestionali, secondo criteri e modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Collaborazioni interuniversitarie

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM 270/2004, l'Ateneo promuove e gestisce anche percorsi formativi integrati organizzati in collaborazione con altri atenei italiani o esteri, che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte, sulla base di apposite convenzioni, che vanno presentate contestualmente al progetto di corso.

2. Nei corsi attivati dall'Università degli Studi di Perugia sede amministrativa in collaborazione con altri Atenei, le convenzioni di cui al comma 1 indicano, oltre ai contenuti previsti per il regolamento didattico di corso:

- a) la tipologia del percorso e del titolo e le modalità di rilascio (doppio, multiplo o congiunto);
- b) le procedure di candidatura, selezione ed iscrizione degli studenti;
- c) i riferimenti alle normative nazionali che regolano i percorsi integrati offerti da più istituzioni e il rilascio dei titoli doppi, multipli e congiunti e i riferimenti al sistema nazionale di educazione superiore;
- d) le modalità di valutazione del profitto degli studenti e le eventuali tabelle di riferimento per la conversione dei voti (per i Master o corsi con università estere);
- e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità per gli eventuali trasferimenti di dati;
- f) le responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario;
- g) la composizione del corpo docente;
- h) le modalità con cui si prevede di organizzare l'eventuale mobilità di studenti e docenti;
- i) Le tipologie di certificazioni che si prevede di rilasciare.

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

3. Nei corsi attivati in collaborazione con altro Ateneo sede amministrativa, le convenzioni di cui al comma 1 devono riportare le informazioni previste dal precedente comma 2, nonché l'indicazione della quota della contribuzione a carico degli iscritti spettante all'Università degli Studi di Perugia.

Art. 7 – Collaborazioni con enti esterni

1. Per la realizzazione dei corsi l'Ateneo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati sulla base di apposite convenzioni stipulate e approvate dagli Organi Accademici d'Ateneo.

2. I Consigli dei Dipartimenti garantiscono con l'approvazione della proposta di collaborazione che l'apporto del soggetto esterno sia effettivamente qualificato e corrispondente alle esigenze formative del corso.

3. Oltre ai contenuti previsti per il regolamento di corso, le convenzioni di cui al comma 1 definiscono puntualmente gli impegni reciproci, con particolare riferimento agli impegni finanziari, che assicurano la sostenibilità del corso.

Art. 8 – Organi dei corsi

1. Ai sensi del Regolamento Generale d'Ateneo e ove non diversamente previsto, sono Organi dei corsi:
- nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione, il Collegio dei docenti, il Direttore e, ove previsto, il Consiglio direttivo;
- nei Corsi di Formazione Permanente e Continua e nelle summer/winter school, il Comitato Scientifico e il Coordinatore.

2. Nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione, il Collegio dei docenti è composto dai docenti responsabili delle aree disciplinari del Master o del Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in numero non inferiore a 5, è presieduto dal Direttore ed è nominato dal Rettore, a seguito dell'approvazione del progetto di corso. Il Collegio dei docenti assicura il funzionamento dei corsi, definisce la programmazione delle attività didattiche e formative, provvede alla organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali. Il Collegio dei docenti, se previsto nella proposta istitutiva dei corsi, può delegare parte delle proprie competenze ad un Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è eletto dal Collegio dei docenti tra i propri membri in numero non inferiore a 3, è presieduto dal Direttore, dura in carica per la durata del Corso e comunque per non più di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Il Direttore è eletto dal Collegio dei docenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i professori del Collegio stesso. Il Direttore è nominato con provvedimento del Rettore, dura in carica per la durata del Corso e comunque per non più di tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. Nei Corsi di Formazione Permanente e Continua e nelle summer/winter school, il Comitato Scientifico è composto dai docenti proponenti l'intervento in numero non inferiore a 3, è presieduto dal Coordinatore ed è nominato dal Rettore, a seguito dell'approvazione del regolamento didattico di corso. Il Comitato Scientifico assicura il funzionamento dei corsi, definisce la programmazione delle attività didattiche e formative, provvede alla organizzazione e svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali. Il Coordinatore è nominato con provvedimento del Rettore, su proposta del Comitato Scientifico, dura in carica per la durata del Corso e comunque per non più di tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 9 – Docenti

1. Le attività didattiche frontali e di laboratorio previste nei corsi sono svolte da docenti con competenze ed esperienze altamente qualificate nei relativi ambiti di insegnamento.

2. I Dipartimenti proponenti contribuiscono all'attività formativa con docenti a loro afferenti nella misura minima del 25% delle ore di didattica assistita, come riportato nel progetto di corso.

3. Nel caso in cui un Dipartimento proponente afferisca ad una Scuola Interdipartimentale, il requisito di cui al comma precedente può essere verificato con il contributo dei docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola medesima.

4. A docenti universitari deve essere affidato almeno il 45% delle ore di didattica assistita, come riportato nel regolamento didattico.

5. L'affidamento di attività didattiche nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione a Professori di I e II fascia dell'Ateneo può essere retribuito se il docente affidatario ha già raggiunto 120 ore di didattica ufficiale nei corsi di laurea e di laurea magistrale o se nel settore di appartenenza del docente tutti gli insegnamenti attivati dal Dipartimento di afferenza sono coperti con Docenti di ruolo.

6. L'affidamento di attività didattiche nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione a Ricercatori Universitari può essere retribuito se il docente affidatario abbia dato la disponibilità, attestata dal Direttore del Dipartimento di afferenza, all'affidamento di attività didattiche nei corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di afferenza.

7. L'affidamento di attività didattiche nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale o a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali è subordinato alla disciplina dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 10 – Tutor

1. La funzione di tutor d'aula e di coordinamento è affidata dal Collegio dei docenti sulla base di contratti ad una unità di personale reclutata secondo le norme vigenti.

Art. 11 – Iscrizione, rinuncia e decadenza

1. Le quote di iscrizione ai corsi sono versate in un'unica rata, salvo eccezioni debitamente motivate.

2. Il Collegio dei docenti ha facoltà di ammettere alla frequenza dei corsi uditori nella percentuale massima del 20% dei partecipanti, anche se non prevista nel progetto di corso. Gli uditori non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti formativi universitari e, al termine del corso, ricevono un attestato di partecipazione. Per gli uditori è prevista una contribuzione ridotta, fino a un massimo del 50%.

3. È consentita la contemporanea iscrizione ad un corso che preveda un impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti e ad un altro corso di studio.

RIFORMULAZIONE

↳ 3. La contemporanea iscrizione ad un corso ed un altro corso di studio è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo.

4. La rinuncia al corso comporta l'interruzione del rapporto dello studente con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente e non comporta il rimborso delle quote di iscrizione già versate.

5. Nei casi in cui lo studente non consegua le frequenze minime stabilite dal regolamento didattico del corso o non sostenga l'esame finale nelle sedute previste è considerato decaduto. La decadenza dal corso comporta l'interruzione del rapporto dello studente con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente e non comporta il rimborso delle quote di iscrizione già versate.

6. Agli studenti iscritti ai corsi si applicano, ove possibile, le disposizioni previste in materia nel ~~Regolamento Procedure Termini e Tasse.~~

RIFORMULAZIONE

↳ 6. Agli studenti iscritti ai corsi si applicano, ove possibile, le disposizioni previste in materia nel Regolamento Studenti e nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

Art. 12 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività dei corsi è obbligatoria.
2. I regolamenti didattici dei corsi possono stabilire un numero massimo di assenze compatibili con l'obbligatorietà della frequenza, nonché le disposizioni in ordine alle eventuali forme di recupero delle assenze.

Art. 13 – Disciplina dei crediti formativi universitari

1. Ai sensi del D.M. 270/2004, a ciascun cfu corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.
2. In genere un cfu corrisponde a:
 - 6/9 ore di lezione frontale e le ore restanti dedicate allo studio individuale;
 - 12/15 ore di attività in laboratorio o esercitazione guidata e le ore restanti dedicate allo studio individuale;
 - 18/25 ore di formazione professionalizzante (tirocini, attività con guida diretta del docente su piccoli gruppi di studenti), oppure di studio assistito (esercitazione autonoma degli studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica) e le eventuali ore restanti dedicate allo studio individuale.
3. Nei casi di rinuncia o decadenza, gli eventuali cfu acquisiti per una determinata attività formativa sono registrati nella carriera dello studente solo se conseguiti a seguito di relativa verifica di profitto.
4. I Dipartimenti proponenti possono stabilire il riconoscimento delle attività formative previste nel percorso di Master di 1° livello in un corso di laurea magistrale attivato presso il Dipartimento stesso al fine del conseguimento del relativo titolo.

CAPO II – MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI ALTA FORMAZIONE

Art. 14 – Principi e caratteristiche generali

1. I Master sono istituiti per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati nelle varie discipline e all'accertata domanda formativa del mercato del lavoro.
2. I Master comprendono attività didattica frontale e di laboratorio, qualora sia parte integrante del Master, per un numero di ore non inferiore a 280 e altre forme di studio guidato e di didattica interattiva distribuite in uno o più cicli nell'arco di un anno, accompagnate obbligatoriamente da uno stage e dalla redazione di un progetto o di un elaborato. All'insieme delle suddette attività, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale per un totale di almeno 1500 ore corrisponde l'acquisizione, da parte degli iscritti, di almeno 60 crediti formativi universitari necessari a ottenere il titolo di Master.
3. L'iscrizione ad un Master è incompatibile con quella ad altro corso di studio universitario che rilasci un titolo accademico.

RIFORMULAZIONE

- ↳ 3. La contemporanea iscrizione ad un Master ed un altro corso di studio è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo.
4. I Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di qualificazione professionale.
 5. I Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione comprendono attività didattica frontale e di laboratorio di durata compresa tra 3 mesi ed un anno. All'insieme delle suddette attività, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale corrisponde l'acquisizione di un numero di crediti formativi universitari compreso tra 15 e 60.

6. L'iscrizione ad un Corso di Perfezionamento di Alta Formazione è compatibile con l'iscrizione ad altri corsi di studio.

Art. 15 – Istituzione/attivazione e riedizione

1. I Master e i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione.

2. I Master e i Corsi di perfezionamento possono essere istituiti e cogestiti dai Dipartimenti con i Centri di Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta Formazione, anche con soggetti esterni partecipanti o collegati.

3. Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, con particolare attenzione, per i Master, alla collocazione lavorativa di coloro che hanno conseguito il titolo di Master.

4. Lo schema di relazione per la riedizione è predisposto dal Presidio per la Qualità d'Ateneo per ciascuna tipologia di corso.

5. Il Nucleo di Valutazione esprime, sulla base della relazione, un parere in ordine alla riedizione e lo sottopone agli Organi Accademici per l'approvazione della riedizione. Resta salva la possibilità degli Organi Accademici di richiedere al Dipartimento proponente di apportare modifiche al corso e la possibilità del Consiglio di Amministrazione di disporre la soppressione nei casi in cui non siano rispettati i requisiti previsti o nei casi in cui non si raggiunga per due volte consecutive l'eventuale numero minimo di iscritti previsto dalla struttura didattica proponente per la sua attivazione.

6. Nei casi in cui alla realizzazione di un corso concorrano altri Dipartimenti d'Ateneo in termini di risorse umane, sedi e attrezzature, il Dipartimento proponente deve dare evidenza nel provvedimento di approvazione di cui al comma 1 dell'avvenuto coordinamento con il Dipartimento concorrente.

7. Le proposte di istituzione e di attivazione dei corsi vanno presentate, salvo eccezioni debitamente motivate, nell'anno accademico antecedente quello di svolgimento e comunque non oltre il 30 aprile in quanto costituiscono parte integrante dell'Offerta Formativa d'Ateneo e sono riportati nel Manifesto degli Studi dell'Ateneo.

Art. 16 – Progetto di corso e Regolamento didattico del corso

1. Il Regolamento del corso deve indicare:

- a) la denominazione del corso, il livello, la durata, i cfu, il titolo e la certificazione rilasciati;
- b) gli obiettivi formativi e le finalità del corso, anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono, nonché gli sbocchi professionali;
- c) il progetto di articolazione delle attività formative, comprensivo della programmazione didattica degli insegnamenti e l'elenco dei docenti del Dipartimento proponente a cui gli stessi saranno affidati, nonché l'eventuale proposta di affidamento di attività didattiche frontali, di laboratorio, di tutorato e integrative a docenti di altri Dipartimenti, di altri Atenei o ad esperti di chiara fama e l'eventuale proposta di contratti per attività di laboratorio, di tutorato o integrative con il personale tecnico amministrativo e con il personale esterno non dipendente dall'Ateneo;
- d) la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- e) il numero massimo di iscritti e il numero minimo per l'attivazione del Master, nonché l'eventuale previsione di uditori, con la specificazione che a tali studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione;
- f) i nominativi dei componenti il Collegio dei docenti e, ove previsto, del Consiglio direttivo;
- g) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso; per i corsi di Master di area medica e sanitaria l'impegno delle aziende e delle strutture sanitarie ad autorizzare lo svolgimento da parte degli studenti di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, previste dal programma formativo;

h) Il piano finanziario comprensivo di importo delle tasse e ai contributi richiesti agli iscritti e alle eventuali erogazioni di enti esterni.

2. Il regolamento didattico di corso deve indicare;

- a) tutte le informazioni di cui al comma precedente, ad eccezione del punto h);
- b) il nominativo del Direttore;
- c) l'indicazione dei titoli di studio specifici per l'ammissione al corso;
- d) i criteri e le procedure per l'eventuale selezione dei candidati;
- e) la data presumibile di avvio delle attività didattiche;
- f) i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento di crediti oltre quelli richiesti per l'ammissione;
- g) le disposizioni in ordine all'obbligo di frequenza e alle eventuali modalità per il recupero delle assenze;
- h) le disposizioni in ordine alle verifiche di profitto e alla prova finale.

3. Il Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Titoli per l'accesso

1. Requisito per l'ammissione ai corsi per Master di primo livello è il possesso almeno di una laurea o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Requisito per l'ammissione ai corsi per Master di secondo livello è il possesso di una laurea specialistica o magistrale o di una laurea del vecchio ordinamento o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

3. Requisito per l'ammissione ai Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione è il possesso almeno di una laurea o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

4. L'indicazione dei titoli di studio specifici per l'ammissione al Master e al Corso di perfezionamento di alta formazione sono indicati nel Regolamento didattico del corso.

Art. 18 – Bandi

1. Per i Master e per i Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione, a seguito dell'approvazione del regolamento didattico del corso, viene emanato dall'Ufficio competente il relativo bando di selezione che deve contenere:

- la denominazione del corso, il livello nel caso di Master, la durata, la sede, i requisiti per l'accesso, nonché un rimando al relativo regolamento didattico;
- il numero minimo di studenti iscritti necessari allo svolgimento del corso e il numero massimo di studenti ammissibili, nonché l'eventuale previsione di uditori, con la specificazione che a tali studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione;
- i termini e le modalità per la partecipazione alla prova di accesso, la data, la sede, i criteri e le modalità di selezione;
- l'ammontare della quota di iscrizione, il numero delle borse di studio, se previste, e le modalità per il loro ottenimento.

Art. 19 – Avvio dei corsi

1. Le attività didattiche hanno inizio generalmente con l'inizio dell'anno accademico successivo all'anno di attivazione, a seguito dell'espletamento delle eventuali procedure di selezione.

Art. 20 – Verifiche intermedie di profitto

1. Nei Master e nei Corsi di Perfezionamento di Alta Formazione, il conseguimento dei cfu corrispondenti all'articolazione delle varie attività è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.

Art. 21 – Esame finale e rilascio del Diploma di Master Universitario

1. Alla conclusione del Master viene rilasciato il Diploma di Master sottoscritto dal Rettore, subordinatamente al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze acquisite, tenuto conto anche della partecipazione a stages e/o della redazione di un progetto o di un elaborato, organicamente inseriti nel programma formativo.

2. Alla conclusione del Corso di Perfezionamento di Alta Formazione, superato l'esame finale, viene rilasciato un attestato di frequenza sottoscritto dal Rettore.

CAPO III – CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA E SUMMER/WINTER SCHOOL

Art. 22 – Principi generali

1. I Corsi di Formazione Permanente e Continua sono istituiti per rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità e sono rivolti principalmente a soggetti occupati e con attività didattiche a frequenza in genere settimanale; i Corsi di Formazione Permanente e Continua hanno una durata compresa in genere tra 20 a 80 ore di didattica assistita e possono conferire crediti formativi universitari.

2. Le Summer/Winter School sono istituite per rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale relativo a temi di attualità; le Summer/Winter School hanno una durata compresa in genere da una a quattro settimane, anche residenziale e a connotazione internazionale, e possono conferire crediti formativi universitari.

Art. 23 – Istituzione/attivazione e riedizione

1. I Corsi di Formazione Permanente e Continua e le Summer/Winter School sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione.

2. I Corsi di Formazione Permanente e Continua e le Summer/Winter School possono essere istituiti e gestiti dai Dipartimenti con i Centri di Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento e l'Alta Formazione, anche con soggetti esterni partecipanti o collegati.

3. Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative, le proposte di riedizione sono accompagnate da una relazione approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

4. Lo schema di relazione per la riedizione è predisposto dal Presidio per la Qualità d'Ateneo per ciascuna tipologia di corso.

5. Il Nucleo di Valutazione esprime, sulla base della relazione, un parere in ordine alla riedizione e lo sottopone agli Organi Accademici per l'approvazione della riedizione. Resta salva la possibilità degli Organi Accademici di richiedere al Dipartimento proponente di apportare modifiche al corso e la possibilità del Consiglio di Amministrazione di disporre la soppressione nei casi in cui non siano rispettati i requisiti previsti o che non si raggiunga per due volte consecutive l'eventuale numero minimo di iscritti previsto dalla struttura didattica proponente per la sua attivazione.

6. Nei casi in cui alla realizzazione di un corso concorrano altri Dipartimenti d'Ateneo in termini di risorse umane, sedi e attrezzature, il Dipartimento proponente deve dare evidenza nel provvedimento di approvazione di cui al comma 1 dell'avvenuto coordinamento con il Dipartimento concorrente.

Art. 24 – Regolamento del corso

1. Il Regolamento del corso deve indicare:

- a) la denominazione del corso, la durata, la certificazione rilasciata e il conseguimento di cfu;
- b) i nominativi dei componenti il Comitato Scientifico e del Coordinatore;
- c) gli obiettivi formativi e le finalità del corso, anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono;

- d) il progetto di articolazione delle attività formative, comprensivo della programmazione didattica degli insegnamenti e l'elenco dei docenti del Dipartimento proponente a cui gli stessi saranno affidati, nonché l'eventuale proposta di affidamento di attività didattiche frontali, di laboratorio, di tutorato e integrative a docenti di altri Dipartimenti, di altri Atenei o ad esperti di chiara fama e l'eventuale proposta di contratti per attività di laboratorio, di tutorato o integrative con il personale tecnico amministrativo e con il personale esterno non dipendente dall'Ateneo;
- e) la sede o le sedi di svolgimento delle attività, nonché – per le Summer/Winter School – l'indicazione in ordine alla residenzialità dell'iniziativa;
- f) l'indicazione dei titoli di studio specifici per l'ammissione al corso;
- g) il numero massimo di iscritti e il numero minimo per l'attivazione del corso;
- h) i criteri e le procedure per l'eventuale selezione dei candidati;
- i) l'importo delle tasse e dei contributi richiesti agli iscritti e delle eventuali erogazioni di enti esterni;
- j) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
- k) la data presumibile di avvio delle attività didattiche e la frequenza delle stesse;
- l) le disposizioni in ordine all'obbligo di frequenza e alle eventuali modalità per il recupero delle assenze;
- m) le disposizioni in ordine alle eventuali verifiche di profitto e alla prova finale.

2. Il Regolamento didattico di corso deve essere corredato da una scheda contenente il piano finanziario.
3. Il Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Titoli per l'accesso

1. Requisito per l'ammissione ai Corsi di Formazione Permanente e Continua e alle Summer/Winter School è il possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

Art. 26 – Avvisi

1. Per i Corsi di Formazione Permanente e Continua e per le Summer/Winter, a seguito dell'approvazione del regolamento didattico del corso, viene emanato dall'Ufficio competente il relativo avviso per l'acquisizione delle iscrizioni, che deve contenere:
 - la denominazione del corso, la durata, la sede, i requisiti per l'accesso, nonché un rimando al relativo regolamento didattico;
 - il numero minimo di studenti iscritti necessari allo svolgimento del corso e, se previsto, il numero massimo di studenti ammissibili, nonché le eventuali modalità di selezione;
 - i termini e le modalità per la presentazione della domanda di iscrizione;
 - l'ammontare della quota di iscrizione.

Art. 27 – Verifiche intermedie di profitto

1. Stante la peculiarità e limitata durata dei Corsi di Formazione Permanente e Continua e delle Summer/Winter, l'eventuale previsione di verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite è disciplinata nel regolamento didattico dei corsi stessi.

Art. 28 – Esame finale e certificazione

1. Alla conclusione del corso, superato l'esame finale, viene rilasciato un attestato di frequenza sottoscritto dal Rettore con relativo conseguimento dei cfu.

TITOLO III – CORSI CHE NON CONFERISCONO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Art. 29 – Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 64 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l'Ateneo, può effettuare a titolo oneroso, in collaborazione e/o per conto di organismi comunitari, enti pubblici e privati, attività di formazione in via sussidiaria nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e per scopi complementari e/o strumentali alla ricerca e alla didattica.

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

Art. 30 – Attivazione

1. I Dipartimenti possono attivare Corsi di Formazione Permanente e Continua e Summer/Winter School che non prevedono il conferimento di crediti formativi universitari, tramite contratti o convenzioni redatti in conformità al Regolamento per l'attività conto terzi.

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 – Approvazione

1. Il Regolamento in materia di corsi per Master universitario e corsi di perfezionamento e le sue successive modifiche e integrazioni sono approvati con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

2. Il presente Regolamento è immediatamente modificato o integrato a seguito di eventuali modifiche dello Statuto che determinino modificazioni e variazioni delle disposizioni in esso contenute.

Art. 32 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento dei corsi per Master universitario e ss.mm.ii., emanato con D.R. n. 135 del 20.01.2003, che continua ad applicarsi unicamente fino ad esaurimento dei corsi attivati e non conclusi al momento dell'entrata in vigore del primo.

Art. 33 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.



A.D. 1308
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Capo I -DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- *scuola*, le Scuole di Specializzazione istituite dall'Università degli Studi di Perugia;
- *specializzando*, lo studente regolarmente iscritto ad una scuola di specializzazione attivata dall'Università degli Studi di Perugia
- *medico*, il medico in formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/1999;
- *decreto ministeriale di riassetto*, il D.M. 31 gennaio 2006 per le scuole di area beni culturali, per le scuole di area sanitaria il D.M. 27 gennaio 2006 e il D.M. 4 febbraio 2015 n. 68, per le scuole di area veterinaria, il D.M. 19 giugno 2013 per le scuole di area reach;
- *cfu*, il credito formativo universitario relativo cioè alla misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione riordinate ai sensi del D.M. 270/2004 e, nei limiti della compatibilità, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione non riordinate.

2. Nelle more del riordino ai sensi del D.M. 270/2004 delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, il presente regolamento non si applica a tale Scuola.

3. Nel caso di accordi di collaborazione interuniversitaria, si applicano le disposizioni riportate nel presente regolamento, fermo restando eventuali disposti diversi in sede di accordo.

TITOLO II - NORME COMUNI SCUOLE SPECIALIZZAZIONE NON DI AREA MEDICA E VETERINARIA

CAPO I – ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE, ORDINAMENTO E REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 3 Istituzione, attivazione e competenze dei dipartimenti

1. Le Scuole di specializzazione sono finalizzate alla promozione e formazione di elevate capacità scientifiche, professionali e applicative in ambiti specifici, nonché al conseguimento di diplomi che attestino la qualifica di specializzato in diversi settori di esercizio professionale.

2. Le Scuole di specializzazione sono istituite ed attivate con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei Dipartimenti interessati, sentita la Scuola di afferenza di questi, ove istituita, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione.

3. Nella proposta istitutiva viene individuato, nel caso in cui più Dipartimenti siano interessati alla gestione della Scuola con sede amministrativa nell'Università di Perugia, il Dipartimento referente con funzioni di sede amministrativa, che svolge le attività di gestione della Scuola nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.

4. Le scuole possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L'atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, e le disposizioni per l'eventuale rilascio del titolo congiunto.

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi 2

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

5. Su proposta del Consiglio della Scuola, ciascun Consiglio di Dipartimento delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati nelle scuole, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti.

6. Ciascun Consiglio di Dipartimento delibera, su proposta del Consiglio della Scuola, l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama, nonché l'attivazione di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali.

7. Ciascun Consiglio di Dipartimento approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, la stipula di convenzioni, contratti ed atti negoziali in materia di scuole di specializzazione con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

8. Nell'Ateneo è consentita l'istituzione di una sola scuola per ciascuna tipologia di cui ai decreti ministeriali di riassetto.

9. Per le scuole di area beni culturali, al fine di garantire i necessari requisiti didattici, possono istituire una scuola di specializzazione le università anche convenzionate, in cui risulti attivata almeno una laurea specialistica nella classe di riferimento corrispondente.

Art. 4 Ordinamento didattico

1. Per ciascuna tipologia di Scuola l'ordinamento didattico indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali.

2. L'ordinamento didattico determina, in conformità ai rispettivi decreti ministeriali di riassetto:

- gli obiettivi formativi della tipologia,
- la durata della scuola espressa in anni e cfu,
- i requisiti per l'accesso per ciascuna tipologia di scuola,
- l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai settori scientifico disciplinari.

Art. 5 Regolamento didattico e programmazione didattica

1. Il Regolamento didattico di una scuola riporta, oltre ai contenuti dell'ordinamento didattico:

- gli Organi e i responsabili dei processi amministrativi della scuola;
- ove previsto, il numero dei posti autorizzati dal Ministero, tenuto conto del numero minimo e massimo degli iscrivibili stabilito dall'Ateneo e le eventuali modalità di selezione, ove non disciplinate a livello ministeriale;
- la programmazione didattica delle attività formative, secondo le modalità disciplinate ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo;
- la tipologia di attività formativa e crediti formativi universitari;
- le metodologie didattiche;
- le modalità di svolgimento della prova finale annuale e della prova finale di specializzazione, nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche di profitto in itinere;

- il numero e le modalità di elezione della rappresentanza degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola;
2. Il Regolamento didattico è approvato per l'intero ciclo dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Le strutture didattiche competenti elaborano negli applicativi d'Ateneo la programmazione didattica delle attività formative per l'intero ciclo del corso di studio. Per ciascuna attività formativa prevista debbono essere indicati:
- gli obiettivi formativi;
 - i contenuti disciplinari;
 - il programma delle attività, con indicazione dei cfu erogati e delle ore di impegno, ed il periodo di svolgimento;
 - la sede;
 - le modalità di svolgimento;
 - le modalità di verifica del profitto;
 - il docente/tutor responsabile.
4. La programmazione delle attività formative deve essere disponibile entro le scadenze fissate dagli Organi Accademici, anche sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali, e comunque in tempo utile per la definizione e la pubblicizzazione dell'offerta formativa. Le attività formative (insegnamenti e percorsi professionalizzanti) hanno luogo nel periodo deliberato dalle strutture didattiche competenti e approvato dagli Organi Accademici, sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali.

CAPO II – ORGANI DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 6 Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola e il Comitato Ordinatore ove previsto.

Art. 7 Direttore della Scuola

1. Il Direttore presiede e convoca il Consiglio della Scuola, rappresenta la scuola di specializzazione ed è responsabile del suo funzionamento.

2. Il Direttore è delegato dal Senato Accademico ad assumere la qualità di soggetto promotore dei tirocini concernenti le scuole e da svolgersi presso aziende o enti pubblici e privati e a provvedere direttamente all'approvazione ed alla stipula delle convenzioni di tirocinio, nonché ai relativi adempimenti in coordinamento con gli Uffici amministrativi.

3. Il Direttore della scuola è nominato con Decreto del Rettore, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e ai rappresentanti degli specializzandi, approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza della Scuola o dei Dipartimenti interessati, dura in carica tre anni e è immediatamente confermabile per una sola volta. Oltre alle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto la carica di Direttore di una Scuola non è compatibile con la medesima carica di più Scuole di specializzazione.

4. Il Direttore può nominare, con proprio atto sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 8 Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola definisce la programmazione delle attività didattiche e formative; definisce i fabbisogni formativi, sottoponendo ai Consigli dei Dipartimenti di afferenza le relative proposte di utilizzo dei docenti, se relative a professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo; sottopone le proposte che riguardano l'attivazione di insegnamenti a contratto, a titolo gratuito o retribuito, al Consiglio del Dipartimento eventualmente responsabile della gestione della Scuola perché provveda ai relativi bandi, nei limiti delle risorse disponibili. Il Consiglio della Scuola svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali.

2. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti, designati dal Consiglio dei Dipartimenti, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola per il triennio di attività previsto nella programmazione didattica, nonché da una rappresentanza di almeno 3 specializzandi, eletti nel numero e secondo le modalità indicati nei Regolamenti delle singole Scuole, nel rispetto delle disposizioni, di cui al Capo II - Titolo II - del Regolamento Generale d'Ateneo, la cui durata del mandato è di tre anni.

Art. 9 Corpo docente

1. Il corpo docente delle scuole è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. L'attività didattica frontale svolta dai professori e ricercatori di ruolo nelle scuole concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali.

CAPO III – ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 10 Tipologia di attività formativa e crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo specializzando per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio finale è il CFU.

2. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente delle quali:

- nelle attività di didattica formale, sono destinate all'attività didattica frontale (o equivalente) un numero di ore compreso tra 6 e 9 e le ore restanti dedicate allo studio individuale;
- nelle attività professionalizzanti, sono destinate di norma all'attività pratica e di tirocinio n. 25 ore.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

Art. 11 Metodologie didattiche

1. Le metodologie didattiche con le quali saranno svolte le attività di didattica formale possono essere:

- lezioni frontali tradizionali,
- seminari e corsi monografici,

- simposi politematici,
- journal watch settimanali,
- esercizi teorici sulla diagnostica e sulla terapia mediante utilizzo di software informatici,
- journal club,
- discussioni di casi clinici multidisciplinari,
- research grand rounds,
- altre metodologie didattiche ritenute utili nella tipologia della scuola.

2. Le metodologie didattiche con le quali saranno svolte le attività professionalizzanti possono essere:

- tirocinio professionalizzante,
- apprendimento sul campo.

CAPO IV – CARRIERA STUDENTI

Art. 12 Immatricolazione

1. I termini e le modalità di immatricolazione sono stabiliti nei relativi bandi di concorso per l'ammissione.

2. Ai fini della determinazione degli importi di tasse e contributi dovuti è necessaria la presentazione dell'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) oppure l'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU).

3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea ad una scuola di specializzazione e ad altro corso di studio che comporti il conseguimento di un titolo accademico.

RIFORMULAZIONE



3. La contemporanea iscrizione ad una scuola di specializzazione e ad un altro corso di studio è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 13 Iscrizione ad anni successivi al primo

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento, entro i termini stabiliti con decreto ministeriale o con deliberazione degli Organi Accademici, della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti.

2. Gli specializzandi che non conseguano i crediti previsti nell'anno di riferimento sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno. Non è consentito ripetere il medesimo anno per più di una volta, pena la decadenza dallo status di specializzando. Non è ammessa l'iscrizione in qualità di fuori corso.

Art. 14 Tasse e contributi

1. La tassa di iscrizione ed il contributo costituiscono la quota annuale di contribuzione a carico dello specializzando. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici.

2. Il pagamento di una rata oltre i termini previsti dall'Ateneo comporta l'addebito di un'indennità di mora, il cui importo e le cui scadenze vengono stabilite annualmente dagli

Organi Accademici. La presente disposizione non si applica alla rata d'immatricolazione, la quale deve essere versata tassativamente entro la scadenza indicata a norma del bando. Il mancato rispetto di tale scadenza comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione.

3. Gli Organi Accademici stabiliscono, inoltre, i casi in cui la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora nonché l'importo delle indennità e dei contributi ulteriori a carico dello specializzando, in relazione a specifici servizi amministrativi.

4. Lo specializzando che non sia in regola con i versamenti dovuti non è ammesso a sostenere la prova finale.

Art. 15 Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi, interrompendo in tal modo il suo rapporto con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente. Può presentare domanda di rinuncia lo studente che è in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. Il mancato pagamento delle tasse e dei contributi universitari non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

Art. 16 Trasferimenti

1. È ammesso unicamente il trasferimento tra scuole della medesima tipologia.

2. Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinato all'ammissione all'anno successivo. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola dell'Università degli Studi di Perugia, sia della Scuola e del Rettore dell'Università di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte della scuola dell'Università degli Studi di Perugia è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione.

3. Lo specializzando può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia. Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola e del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, acquisiti i nulla osta della Scuola e del Rettore dell'Ateneo ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi trasferire.

Art. 17 Obblighi di frequenza e relativo accertamento

1. La frequenza alle attività formative della scuola è obbligatoria

2. I Regolamenti Didattici delle scuole possono determinare, conformemente alla normativa vigente e anche in relazione alle diverse tipologie d'insegnamento, una percentuale minima di frequenza e le relative modalità di accertamento.

3. Ai fini degli obblighi di frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il Consiglio della Scuola può riconoscere sulla base di idonea documentazione l'attività, attinente alla

specializzazione, svolta successivamente al conseguimento della laurea magistrale, in Italia e all'estero, in laboratori universitari o extrauniversitari altamente qualificati.

Art. 18 Prova finale annuale di verifica del profitto

1. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.
2. La verifica dei risultati dell'attività formativa dello specializzando avviene con una prova finale annuale a carattere teorico-pratico.
3. All'inizio di ogni ciclo la struttura didattica competente può predisporre verifiche di profitto in itinere, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola. In tal caso, la Scuola deve attuare un sistema di valutazione in cui periodicamente lo specializzando viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite. I risultati delle predette verifiche di profitto in itinere, insieme agli eventuali riconoscimenti delle attività formative, non vengono verbalizzati separatamente, ma di essi si tiene conto nell'ambito della prova finale annuale, in quanto concorrono a comporre l'unico voto finale.
4. Con la prova finale annuale la Commissione valuta globalmente il livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole attività formative previste. I CFU sono acquisiti con il superamento della prova.
5. Per lo svolgimento della prova finale annuale è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi almeno 15 giorni prima della fine dell'anno di corso, e un appello straordinario, riservato a coloro che non abbiano superato la prova finale annuale nel primo appello, da svolgersi, di norma, entro i successivi 15 giorni.
6. In caso di assenza all'appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all'appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
7. Le date di svolgimento degli appelli ordinario e straordinario per la prova finale annuale sono fissati con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo.
8. Le modalità di svolgimento della prova finale annuale sono determinate dai Regolamenti delle singole Scuole.
9. Alla prova finale annuale sono ammessi i soli specializzandi in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.
10. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto è riportato su apposito verbale.
11. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
12. La Commissione della prova finale annuale è composta da almeno 3 docenti titolari delle attività formative previste nel Regolamento Didattico dell'anno di riferimento. In caso di loro impedimento, può essere nominato come supplente un altro Docente della Scuola.
13. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori.

14. In caso di urgenza, il Direttore della struttura didattica competente può provvedere alla nomina delle Commissioni o, nel caso di impedimenti, alla sostituzione di suoi componenti.
15. Il verbale debitamente compilato e firmato dal Presidente della Commissione deve essere trasmesso all'Ufficio competente entro cinque giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione degli esiti.
16. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.

Art. 19 Prova finale di specializzazione

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo aver conseguito tutti i cfu previsti secondo la durata della scuola e dopo aver superato la prova finale annuale dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale di specializzazione.
2. Per lo svolgimento della prova finale di specializzazione è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi entro 30 giorni dalla fine dell'anno di corso e un appello straordinario, riservato a coloro che non abbiano superato la prova finale di specializzazione nel primo appello, da svolgersi, di norma, entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di assenza all'appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all'appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
4. Le date di svolgimento dell'appello ordinario e straordinario per la prova finale annuale sono fissati con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo.
5. La prova finale di specializzazione consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle prove finali annuali e delle eventuali verifiche di profitto in itinere, nonché degli eventuali giudizi dei docenti-tutori.
6. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.
7. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.
8. La tesi può essere redatta in lingua straniera nei casi definiti dagli Organi Accademici.
9. La valutazione della Commissione è espressa in cinquantésimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime. Il voto è riportato su apposito verbale.
10. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.
11. Le Commissioni sono proposte dai Consigli o dai Direttori delle Scuole e nominate con Decreto del Rettore.

Art. 20 Conseguimento del titolo

1. Per il conseguimento del titolo di specialista lo studente deve acquisire i crediti previsti dal decreto ministeriale di riassetto della scuola, secondo il piano degli studi deliberato nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli a raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione rilasciato dalle Università ai sensi della normativa vigente.

TITOLO III - NORME COMUNI SCUOLE DI AREA SANITARIA E VETERINARIA

CAPO I – ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE, ORDINAMENTO, REGOLAMENTO DIDATTICO E COMPETENZE DEI DIPARTIMENTI

Art. 21 Istituzione, attivazione e ordinamento didattico

1. In merito all'istituzione, attivazione e ordinamento didattico vige quanto specificato agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 22 Regolamento didattico e programmazione didattica

1. Il Regolamento didattico di una scuola riporta, oltre ai contenuti dell'ordinamento didattico:
 - gli Organi e i responsabili dei processi amministrativi della scuola;
 - il numero dei posti autorizzati dal Ministero, tenuto conto che per le scuole di area sanitaria e veterinaria il numero minimo di specializzandi iscrivibili non può essere inferiore a 3 per anno di corso, o, ove previsto, il numero minimo e massimo degli iscrivibili stabilito dall'Ateneo e le eventuali modalità di selezione, ove non disciplinate a livello ministeriale;
 - la programmazione didattica delle attività formative, secondo le modalità disciplinate ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo;
 - la tipologia di attività formativa e crediti formativi universitari;
 - le metodologie didattiche;
 - le modalità di svolgimento della prova finale annuale e della prova finale di specializzazione, nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche di profitto in itinere;
 - il numero e le modalità di elezione della rappresentanza degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola.
2. Il Regolamento didattico è approvato per l'intero ciclo dal Senato Accademico, su proposta della struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Le strutture didattiche competenti elaborano negli applicativi d'Ateneo la programmazione didattica delle attività formative per l'intero ciclo del corso di studio. Per ciascuna attività formativa prevista debbono essere indicati:
 - gli obiettivi formativi;
 - i contenuti disciplinari;
 - il programma delle attività, con indicazione dei cfu erogati e delle ore di impegno, ed il periodo di svolgimento;
 - la sede;
 - le modalità di svolgimento;
 - le modalità di verifica del profitto;
 - il docente/tutor responsabile.

4. La programmazione delle attività formative deve essere disponibile entro le scadenze fissate dagli Organi Accademici, anche sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali, e comunque in tempo utile per la definizione e la pubblicizzazione dell'offerta formativa. Le attività formative (insegnamenti e percorsi professionalizzanti) hanno luogo nel periodo deliberato dalle strutture didattiche competenti e approvato dagli Organi Accademici, sulla base delle eventuali indicazioni ministeriali.

CAPO II – ORGANI DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 23 Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola e il Comitato Ordinatore ove previsto.

Art. 24 Direttore della Scuola

1. Il Direttore presiede e convoca il Consiglio della Scuola, rappresenta la scuola di specializzazione ed è responsabile del suo funzionamento.

2. Il Direttore è delegato dal Senato Accademico ad assumere la qualità di soggetto promotore dei tirocini degli specializzandi concernenti le scuole e da svolgersi al di fuori della rete formativa e a provvedere direttamente all'approvazione ed alla stipula delle convenzioni di tirocinio, nonché ai relativi adempimenti in coordinamento con gli Uffici amministrativi.

3. Il Direttore della scuola è nominato con Decreto del Rettore, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio su proposta dello stesso Consiglio nella composizione limitata ai docenti di ruolo e ai rappresentanti degli specializzandi, approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza della scuola o dei Dipartimenti interessati, dura in carica tre anni e di norma è immediatamente confermabile per una sola volta. Oltre alle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto, la carica di Direttore di una Scuola non è compatibile con la medesima carica di più Scuole di specializzazione.

4. Il Direttore può nominare, con proprio atto sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.

5. Nelle scuole di area sanitaria e di area veterinaria, il Direttore è scelto tra i professori di ruolo di I e II fascia, appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di più settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.

Art. 25 Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola definisce la programmazione delle attività didattiche e formative; definisce i fabbisogni formativi, sottoponendo ai Consigli dei Dipartimenti di afferenza le relative proposte di utilizzo dei docenti, se relative a professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo; sottopone le proposte che riguardano l'attivazione di insegnamenti a contratto, a titolo gratuito o retribuito, al Consiglio del Dipartimento eventualmente responsabile della gestione della Scuola perché provveda ai relativi bandi, nei limiti delle risorse disponibili. Il Consiglio della Scuola svolge ogni altra funzione inerente i fini istituzionali.

2. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti, designati dal Consiglio dei Dipartimenti, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola per il triennio di attività previsto nella programmazione didattica, nonché da una rappresentanza di almeno 3

specializzandi, eletti nel numero e secondo le modalità indicati nei Regolamenti delle singole Scuole, nel rispetto delle disposizioni, di cui al Capo II - Titolo II - del Regolamento Generale d'Ateneo, la cui durata del mandato è di tre anni.

Art. 26 Corpo docente

1. Il corpo docente delle scuole di area sanitaria e veterinaria è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242. Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell' Ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. Nelle scuole di area sanitaria, il corpo docente è costituito da:

- Docenti universitari: professori e ricercatori, di cui almeno 2 professori di ruolo del settore scientifico di riferimento della tipologia della Scuola, in numero non inferiore al 70% dei docenti della scuola;
- Docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale con esperienza didattica – formativa documentata e con servizio di almeno 10 anni presso strutture specialistiche accreditate/convenzionate inserite nella rete formativa, (in numero massimo del 30% del corpo docente - inquadrato a contratto), su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in composizione limitata ai docenti di ruolo ed ai rappresentanti degli specializzandi e ratificata dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.
- Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare (in numero massimo del 10% del corpo docente); quest'ultimi possono essere chiamati solo in caso di mancanza di docenti universitari, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in composizione limitata ai docenti di ruolo ed ai rappresentanti degli specializzandi e ratificata dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.

3. L'attività didattica frontale svolta dai professori e ricercatori di ruolo nelle scuole concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali.

CAPO III – ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 27 Tipologia di attività formativa e crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo specializzando per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio finale è il CFU.

2. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente delle quali:

- nelle attività di didattica formale, sono destinate all'attività didattica frontale (o equivalente) un numero di ore compreso tra 6 e 9 e le ore restanti dedicate allo studio individuale;
- i CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU, tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal Servizio Sanitario Nazionale.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

Art. 28 Metodologie didattiche

1. Le metodologie didattiche con le quali saranno svolte le attività di didattica formale possono essere:

- lezioni frontali tradizionali,
- seminari e corsi monografici,
- simposi politematici,
- journal watch settimanali,
- esercizi teorici sulla diagnostica e sulla terapia mediante utilizzo di software informatici,
- journal club,
- discussioni di casi clinici multidisciplinari,
- research grand rounds,
- altre metodologie didattiche ritenute utili nella tipologia della scuola.

2. Le metodologie didattiche con le quali saranno svolte le attività professionalizzanti possono essere:

- tirocinio professionalizzante
- attività formativa assistenziale.

CAPO IV – CARRIERA STUDENTI

Art. 29 Immatricolazione

1. I termini e le modalità di immatricolazione sono stabiliti nei relativi bandi di concorso per l'ammissione.

2. Gli importi delle tasse e contributi previsti per le immatricolazioni/iscrizioni sono stabiliti in misura fissa dagli organi competenti e non sono soggetti ad esonero per merito/reddito.

3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea ad una scuola di specializzazione e ad altro corso di studio che comporti il conseguimento di un titolo accademico, ad eccezione della frequenza congiunta di una scuola di area sanitaria e di un corso di dottorato di ricerca.

RIFORMULAZIONE



3. La contemporanea iscrizione ad una scuola di specializzazione e ad un altro corso di studio è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 30 Iscrizione ad anni successivi al primo

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene esclusivamente mediante il versamento, entro i termini stabiliti con decreto ministeriale o con deliberazione degli Organi Accademici, della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti.

2. Il medico deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto fino al conseguimento del titolo di specializzazione; non è ammessa la ripetenza o l'iscrizione fuori corso.

Art. 31 Tasse e contributi e rinuncia agli studi

1. In merito alle tasse e contributi e rinuncia agli studi vige quanto specificato agli artt. 14 e 15 del presente regolamento

Art. 32 Trasferimenti

1. È ammesso unicamente il trasferimento tra scuole della medesima tipologia.

2. Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinato all'ammissione all'anno successivo. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola dell'Università degli Studi di Perugia, sia della Scuola e del Rettore dell'Università di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte della scuola dell'Università degli Studi di Perugia è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione.

3. Lo specializzando può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia. Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola e del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, acquisiti i nulla osta della Scuola e del Rettore dell'Ateneo ricevente. Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi trasferire.

4. Non è consentito il trasferimento da/verso altro Ateneo in corso d'anno; il trasferimento presso altro Ateneo per gli specializzandi titolari di borsa finanziata dalla Regione Umbria è comunque subordinato al parere della Regione Umbria.

Art. 33 Obblighi di frequenza e relativo accertamento

1. La frequenza alle attività formative della scuola è obbligatoria

2. I Regolamenti Didattici delle scuole possono determinare, conformemente alla normativa vigente e anche in relazione alle diverse tipologie d'insegnamento, una percentuale minima di frequenza e le relative modalità di accertamento.

Art. 34 Prova finale annuale di verifica del profitto

1. In merito alla prova finale annuale di verifica del profitto vige quanto specificato all'art. 18 del presente regolamento.

2. Il mancato superamento della prova finale annuale è causa di risoluzione del contratto.

Art. 35 Prova finale di specializzazione

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo aver conseguito tutti i cfu previsti secondo la durata della scuola e dopo aver superato la prova finale annuale dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale di specializzazione. La frequenza delle strutture assistenziali da parte dello specializzando cessa con il conseguimento del titolo di specializzazione.

2. Per lo svolgimento della prova finale di specializzazione è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi, di norma, entro 30 giorni dalla fine del contratto di formazione specialistica.

3. In caso di assenza all'appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all'appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

4. Le date di svolgimento dell'appello ordinario per la prova finale annuale sono fissate con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo.

5. La prova finale di specializzazione consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle prove finali annuali e delle eventuali verifiche di profitto in itinere, nonché degli eventuali giudizi dei docenti-tutori.

6. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.

7. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.

8. La tesi può essere redatta in lingua inglese nei casi definiti dagli Organi Accademici.

9. La valutazione della Commissione è espressa in cinquantesimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime. Il voto è riportato su apposito verbale.

10. Le Commissioni per la prova finale sono composte da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.

11. Le Commissioni sono proposte dai Consigli o dai Direttori delle Scuole e nominate con decreto rettorale.

Art. 36 Conseguimento del titolo

1. Per il conseguimento del titolo di specialista lo studente deve acquisire i crediti previsti dal decreto ministeriale di riassetto della scuola, secondo il piano degli studi deliberato nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli a raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

2. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione rilasciato dalle Università ai sensi della normativa vigente.

Art. 37 Programma generale di formazione della Scuola

1. Il Programma generale di formazione della scuola definisce le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

2. Il Programma generale di formazione della scuola è preventivamente determinato dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici.

3. Il Programma generale di formazione della scuola è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello specializzando.

Art. 38 Programma personale di formazione dello specializzando

1. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dallo specializzando, le strutture della rete formativa frequentate e dei relativi tutor e la tipologia delle attività che devono essere eseguiti, nonché il livello di autonomia nella loro esecuzione, sono concordati, in conformità ai decreti ministeriali, dal Consiglio della Scuola con le strutture presso le quali lo stesso svolge la formazione e riportati nel programma di formazione dello specializzando.

2. Per le scuole di area sanitaria, la graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità ai medici sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della formazione d'intesa con i responsabili delle Unità operative nelle quali si svolge la formazione e con i tutor individuali.

3. Il programma personale di formazione del medico è sottoscritto dal Direttore della Scuola, dal tutor e dallo specializzando e, per le scuole di area sanitaria, è comunicato dal Direttore medesimo ai responsabili delle strutture ove si svolge la formazione.

4. L'attività professionalizzante del medico in formazione specialistica dell'area sanitaria si configura, per tutta la durata del corso, come attività formativa e non sostitutiva del personale del SSN e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte da detto personale. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutor designati dal Consiglio della Scuola. Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolati alle direttive ricevute dal tutor d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture presso cui si svolge la formazione. Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica.

5. Per i medici iscritti alle scuole di area sanitaria, le attività assistenziali da eseguire sono distinte in base al grado di autonomia in:

- attività di appoggio, quando il medico assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione, quando il medico svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
- attività autonoma, quando il medico svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale, fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio dello specializzando. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica, come previsto dal D.l. 68/2015.

Art. 39 Rete formativa

1. Le scuole di area sanitaria e veterinaria operano nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica e disciplinati nel relativo decreto ministeriale.

2. Le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica si distinguono in:

- strutture di sede, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee ed attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica, nonché la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica

sanitaria delle relative attività ed il coordinamento e/o la direzione delle stesse; in ogni caso, per la stessa Scuola di specializzazione possono esserci più strutture accreditate come strutture di sede, di cui una sola diventerà sede effettiva della Scuola;

- strutture collegate, cioè strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede, accreditate al SSN e convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi, che possono essere strutture anche a direzione non universitaria, anche non insediate nella stessa Azienda Ospedaliera;
- strutture complementari, cioè strutture di supporto di specialità diversa da quella della struttura di sede che, al contrario delle "strutture collegate", possono anche non essere accreditate, inserite in rete formativa nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nelle strutture precedenti.

3. Lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite, e certificate dal tutor nel libretto-diario. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

4. Per l'inserimento nella rete formativa delle scuole di area sanitaria, le strutture collegate e complementari devono essere a tal fine convenzionate con la scuola. Nel caso in cui dette strutture non siano accreditate dalla Regione Umbria, le predette convenzioni devono essere sottoposte preventivamente alla Regione per l'approvazione.

5. L'azienda sanitaria inserita nella rete formativa delle scuole di area sanitaria presso la quale lo specializzando svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile conto terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

6. La rotazione dei medici nella rete formativa delle scuole di area sanitaria deve essere comunicata dal Direttore della Scuola al competente Ufficio amministrativo almeno 15 giorni prima del cambio di struttura da parte dello specializzando, per i necessari adempimenti assicurativi.

7. Le scuole di area veterinaria operano nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti; i criteri per determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e degli ospedali veterinari per le singole specialità, per la verifica dei requisiti e per il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché per definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione sono individuati con decreto ministeriale.

Art. 40 Attività formative professionalizzanti

1. Almeno il 70% del complesso delle attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

Art. 41 Tutor

1. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola e in ogni caso al cambio della sede di formazione. Il tutor è quella figura universitaria che il Consiglio della Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo dello specializzando.

2. Per le scuole di area sanitaria, il tutor è quella figura, universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che viene nominata dal Consiglio della Scuola ad inizio anno accademico e ogni qualvolta si verifica il cambio di sede di formazione, sulla base di requisiti di elevata

qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattica-formativa.

3. Gli operatori del Servizio Sanitario Regionale operanti nelle strutture della rete formativa delle scuole di area sanitaria possono essere nominati tutor nel caso in cui abbiano almeno 5 anni di servizio.

Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a tre.

Il tutor può svolgere funzioni a livello:

- individuale, per guidare il percorso di singoli medici in formazione;
- di gruppo, per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale avviene il percorso formativo professionalizzante o per curare il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici.

4. Sono compiti principali del tutor individuale nelle scuole di area sanitaria:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici, interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere il riferimento per il medico per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
- coadiuvare il medico nella preparazione della tesi di specializzazione.

5. Per le scuole di area veterinaria, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale inerente le modalità per lo svolgimento della formazione tutoriale, si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 42 Libretto-diario

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti e - per i medici - assistenziali, deve essere documentato dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate mediante firma dello specializzando, del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale viene espletata l'attività e del tutor, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività medesime. Il libretto, debitamente compilato, viene trasmesso alla direzione della scuola e visto dal Direttore della Scuola.

2. Il Direttore della Scuola periodicamente verifica la corretta compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal Programma personale di formazione approvato all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

3. Nel caso in cui risultino incongruenze tra le attività svolte e quelle programmate in sede di piano individuale di formazione tali da incidere in maniera sostanziale sul percorso formativo, il Direttore della Scuola dovrà verificarne i motivi di concerto con il tutor e riferirne al Consiglio della Scuola, che delibererà l'ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando all'esame di profitto. La deliberazione del Consiglio della Scuola dovrà essere comunque debitamente motivata e portata a conoscenza dello specializzando e dei competenti Uffici amministrativi, per gli eventuali provvedimenti del caso.

4. Il libretto personale di formazione, una volta che lo specializzando abbia conseguito il diploma di specializzazione, dovrà essere depositato presso la Scuola e conservato a cura della Direzione della Scuola stessa.

TITOLO IV - NORME DI DETTAGLIO PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

CAPO I - AMMISSIONE

Art. 43 Ammissione dei medici alle scuole di specializzazione

1. Il numero globale dei medici da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, è determinato secondo quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 368/1999.
2. Il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 35 del decreto legislativo n. 368/99, può prevedere l'assegnazione di posti riservati a determinate categorie.
3. L'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente.

Art. 44 Incompatibilità

1. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza alle scuole specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/99.
2. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, ivi compresi la titolarità dell'assegno di ricerca e di contratto di ricercatore a tempo determinato, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della Legge n. 448/2001, e successive modificazioni e/o integrazioni.
3. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica può essere svolta, solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi, esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Il medico deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.
4. È assicurata al medico la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
5. Resta fermo quanto disposto dall'art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 368/99 in base al quale il medico, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.

CAPO II - CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 45 Contratto di formazione specialistica

1. All'atto dell'iscrizione, il medico stipula con l'Università degli Studi di Perugia e con la Regione Umbria uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, secondo lo schema definito dal D.P.C.M. 6 luglio 2007, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti il titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto

all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

2. Con la sottoscrizione del contratto il medico si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici. La formazione specialistica dei medici alle Scuole di Specializzazione si svolge a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico può esercitare le attività di cui all'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie alle stesse attività destinate.

3. Il contratto è annuale ed è rinnovabile, di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dai casi di sospensione.

4. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione;
- e) la cancellazione dall'ordine.

5. In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

Art. 46 Trattamento economico

1. Al medico è corrisposto, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

2. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile ed è determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dall'Università degli Studi di Perugia.

Art. 47 Impegno orario

1. L'impegno orario richiesto per i medici in formazione specialistica è quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, pari a 38 ore settimanali.

2. Le Scuole di Specializzazione devono verificare l'assolvimento dell'impegno orario e prevedere idonei sistemi di controllo dello stesso, anche mediante un eventuale controllo dei tabulati delle timbrature effettuate.

Art. 48 Sospensione della formazione

1. Sono cause di sospensione della formazione gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia. Durante il periodo di sospensione compete allo specializzando medico esclusivamente la parte fissa del trattamento

economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola, il Responsabile della struttura presso cui lo specializzando sta svolgendo la formazione assistenziale nonché il tutor e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.

3. Il superamento del periodo di comporta (1 anno) è causa di risoluzione anticipata del contratto. Al fine del calcolo del periodo di comporta (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

4. In caso di gravidanza, il medico è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione a tutela della salute sua e del nascituro. Si applicano gli istituti previsti dal decreto legislativo 151/2001 e ss.mm.ii.

Art. 49 Recuperi dei periodi di sospensione

1. I recuperi dei periodi di sospensione della formazione specialistica prolungano l'anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento.

2. L'ammissione all'anno di corso successivo - o all'esame di diploma, se il medico è iscritto all'ultimo anno - sarà possibile solo al termine del recupero.

3. Durante il periodo di recupero compete allo specializzando medico il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa.

Art. 50 Assenze giustificate

1. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola, che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. In questo caso, questi periodi non sono computati nelle assenze per motivi personali di cui il medico in formazione può usufruire.

Art. 51 Assenze ingiustificate

1. Si considerano assenze ingiustificate le assenze diverse da quelle descritte nel precedente articolo del presente regolamento.

2. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i 30 giorni complessivi nell'anno accademico, anche non consecutivi.

3. Le assenze ingiustificate che non comportano la risoluzione devono essere recuperate al termine dell'anno, senza il diritto al trattamento economico.

Art. 52 Conseguenze della rinuncia agli studi

1. Per i medici in formazione specialistica la rinuncia alla frequenza della Scuola di Specializzazione è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 53 Decadenza

1. Lo specializzando medico decade dallo status di studente in tutti i casi di risoluzione del contratto di formazione specialistica.

2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, le norme regolamentari dell'Università degli Studi di Perugia quali lo Statuto, il Regolamento Generale d'Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo e ~~il Regolamento Procedure, Termini e Fasse~~, nonché quanto eventualmente disposto in materia nei Protocolli d'intesa e relativi Accordi attuativi sottoscritti dall'Ateneo.

RIFORMULAZIONE



1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, le norme regolamentari dell'Università degli Studi di Perugia quali lo Statuto, il Regolamento Generale d'Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Studenti e il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, nonché quanto eventualmente disposto in materia nei Protocolli d'intesa e relativi Accordi attuativi sottoscritti dall'Ateneo.

2. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Regolamento Generale d'Ateneo, l'approvazione e la modifica del presente regolamento è deliberata dalla maggioranza dei Consigli dei Dipartimenti di afferenza delle Scuole di specializzazione dell'area medica sanitaria e quelle dell'area sanitaria non medica e approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.



A.D. 1308
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

REGOLAMENTO STUDENTI

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Ambito di applicazione

PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE

TITOLO I – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 3 Immatricolazione a corsi di laurea

Art. 4 Pre-immatricolazione ai corsi di laurea magistrale biennali

Art. 5 Immatricolazioni alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca, ai Corsi di Perfezionamento e ai Master

Art. 6 Iscrizione a corsi di laurea

Art. 7 Iscrizioni a Scuole di Specializzazione

Art. 8 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

Art. 9 Curricula e piani di studio

Art. 10 Esami di profitto

TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 11 Studenti a tempo parziale e percorso breve

Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

Art. 13 Iscrizione a singoli insegnamenti

Art. 14 Studenti con disabilità e servizio di tutorato

TITOLO III - STUDENTI INTERNAZIONALI

Art. 15 Cittadini stranieri residenti all'estero (richiedenti visto)

Art. 16 Cittadini italiani con titoli di studio esteri, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia con titoli di studio esteri

Art. 17 Documentazione dei titoli di studio esteri

Art. 18 Traduzione e legalizzazione dei documenti di studio

TITOLO IV - MODIFICAZIONI DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 19 Passaggi ad altro corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 20 Trasferimenti da altro Ateneo

Art. 21 Trasferimenti ad altro Ateneo

Art. 22 Riconoscimento di crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 23 Sospensione degli studi

Art. 24 Interruzione degli studi

Art. 25 Decadenza

Art. 26 Rinuncia agli studi

Art. 27 Laureandi

TITOLO V – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

Art. 28 Norme di disciplina

Art. 29 Procedimento disciplinare

Art. 30 Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

Art. 31 Provvedimenti disciplinari

Art. 32 Registrazione dei provvedimenti disciplinari

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- Adeguatezza della personale preparazione, il livello delle conoscenze e delle competenze verificato con modalità definite nei Regolamenti Didattici di corso di studio e il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale biennale;
- A.Di.S.U., l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare, anche a distanza, la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle altre attività didattiche anche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle prove finali, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- Carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
- CLA, il Centro Linguistico d'Ateneo (struttura di supporto all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue straniere per gli studenti dell'Ateneo e della lingua italiana per gli studenti stranieri);
- COA, il contributo onnicomprensivo annuale versato dagli studenti dei corsi di studio per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi;
- Corsi di Studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca;
- Credito Formativo Universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- Curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- Immatricolazione, l'iscrizione dello studente a un corso di studio per la prima volta;
- Iscrizione, l'iscrizione ad un corso di studio ad anni successivi al primo;
- Ordinamento didattico, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Studio;
- Piano di studio, l'insieme delle attività formative necessarie allo studente per conseguire il titolo di studio;
- Piano di studio individuale, piano di studio comprensivo di eventuali attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari non inseriti nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa, ma comunque presenti nell'ordinamento didattico della relativa coorte;
- Requisiti curriculari, gli elementi del percorso formativo, il cui possesso è richiesto per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale;
- Studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all'iscrizione ad un corso di studio;
- Titolo di Studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, la Laurea Magistrale a ciclo unico, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario di primo e di secondo livello, rilasciati al termine dei corrispondenti percorsi formativi.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo secondo quanto indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari.

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

3. La contribuzione studentesca è disciplinata da apposito Regolamento.

PARTE II - CARRIERA DELLO STUDENTE

TITOLO I – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 3 Immatricolazione a corsi di laurea

1. L'immatricolazione ad un corso di laurea dell'Università degli Studi di Perugia avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale (non a ciclo unico) il cui termine è previsto entro e non oltre la fine di febbraio di ogni anno. Per i corsi di studio ad accesso programmato valgono le date di scadenza e le regole fissate dagli specifici bandi.

2. Per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande presentate anche dopo il termine previsto e comunque di norma non oltre il 21 dicembre di ogni anno, previo pagamento di una maggiorazione come stabilita dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

3. Con delibera motivata, i Consigli di Corso di Studio, per i quali sia prevista l'attestazione di frequenza obbligatoria, possono stabilire nei propri regolamenti termini di immatricolazione anticipati.

4. I requisiti per l'immatricolazione ai Corsi di Studio sono stabiliti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

5. L'immatricolazione ad un corso di studio si effettua per via telematica, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di studente o a particolari situazioni individuali, nei modi e nei termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti. Sono fatte salve le disposizioni annuali disciplinate dagli specifici bandi per l'ammissione ai corsi.

6. La procedura di immatricolazione risulta completata con la compilazione della domanda on line e con il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente. Lo studente che non abbia completato la procedura di immatricolazione non risulta iscritto e conseguentemente non può compiere alcun atto di carriera curriculare.

Art. 4 Pre-immatricolazione ai corsi di laurea magistrale biennali

1. Possono pre-immatricolarsi ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico gli studenti laureandi dei corsi di laurea triennale dell'Ateneo di Perugia e, previo nulla osta dell'Ateneo di provenienza, di altri Atenei che abbiano regolarmente superato tutte le valutazioni di profitto degli insegnamenti afferenti alle attività formative di base, caratterizzanti e affini/integrative presenti nel proprio piano di studio e siano in possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione richiesta, a condizione che sostengano la prova finale entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive fissato al 31 maggio.

2. L'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre.

3. Detti studenti sono ammessi a frequentare e a sostenere, come singoli insegnamenti, gli esami erogati nel primo semestre del primo anno del corso di laurea magistrale fino ad un massimo di 30 CFU. A detti studenti è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni delle rappresentanze negli organi di cui all'articolo 49 del Regolamento generale d'Ateneo. In caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro i termini previsti, lo studente eventualmente eletto decade con effetto immediato.

4. Nel caso in cui lo studente pre-immatricolato sotto condizione concluda il corso di laurea triennale entro i termini regolamentari, o eventualmente previsti da apposito bando di

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

ammissione al corso di laurea magistrale, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale viene perfezionata con il pagamento dell'importo della contribuzione dovuta per il nuovo anno accademico. Decorso inutilmente tale termine senza che abbia conseguito il titolo di laurea triennale, lo studente decade a tutti gli effetti dalla pre-immatricolazione alla laurea magistrale con la permanenza dei CFU conseguiti nella carriera relativa ai singoli insegnamenti.

Art. 5 Immatricolazioni alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca, ai Corsi di Perfezionamento e ai Master

1. I termini e le modalità di immatricolazione alle Scuole di Specializzazione, ai Dottorati di ricerca, ai corsi di perfezionamento e ai Master variano rispetto a quelli previsti per i corsi di laurea e sono stabiliti nei singoli bandi di concorso per l'ammissione ai corsi. Si applicano altresì le norme del presente regolamento laddove compatibili con i relativi bandi e/o specifici regolamenti.

Art. 6 Iscrizione a corsi di laurea

1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione senza soluzione di continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.

2. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno, con il solo pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa relativa agli anni accademici precedenti. Il pagamento della prima rata, rappresentando la manifesta volontà di iscriversi, non è rimborsabile. Il mancato pagamento della prima rata del COA non costituisce rinuncia tacita agli studi e non conclude il rapporto con l'Università. Pertanto lo studente non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione, neanche presso altri Atenei. La rateizzazione rappresenta solamente una agevolazione nel pagamento del COA, pertanto il pagamento della prima rata comporta l'obbligo del versamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione a carico dello studente per l'anno accademico di iscrizione.

3. Per giustificati motivi, l'iscrizione può essere rinnovata anche dopo il termine previsto, ma comunque entro e non oltre il 31 maggio, previo pagamento di una maggiorazione stabilita dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Sono esonerati dal pagamento della maggiorazione per l'iscrizione successiva al 20 ottobre, gli studenti che presentino alla data del 20 ottobre di ogni anno uno dei seguenti requisiti:

- abbiano acquisito almeno l'80% dei CFU previsti dal loro piano di studio, esclusi i CFU relativi alla prova finale;
- oppure debbano sostenere solo 2 annualità/esami se sono studenti del vecchio ordinamento.

4. È in regola con l'iscrizione lo studente che assolve al pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli Organi competenti. Lo studente non in regola con l'iscrizione e con il pagamento del COA non può effettuare alcun atto di carriera universitaria. In particolare lo studente non può sostenere gli esami di profitto, ovvero l'esame di laurea, o richiedere certificati, non può rinunciare agli studi né ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o corso di studio fino al ripristino della regolarità amministrativa.

5. Sono iscritti in qualità di non regolari gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si siano iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del proprio corso di studio.

6. Per la richiesta di attivazione della carriera alias si rimanda al Regolamento per l'attivazione e la gestione di una carriera alias per persone in transizione di genere.

Art. 7 Iscrizioni a Scuole di Specializzazione

1. Il rinnovo dell'iscrizione ad anni successivi al primo per le Scuole di Specializzazione è

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

subordinato al superamento dell'esame di passaggio e/o acquisizione dei crediti previsti per ciascun anno ed è perfezionato con il pagamento della prima rata della quota annuale di contribuzione a carico dello studente. Il pagamento delle rate successive alla prima rata ha cadenza bimestrale. Allo studente che effettui in ritardo un pagamento rispetto alla data prevista o non rispetti le scadenze fissate si applicano le maggiorazioni previste dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

2. La domanda di trasferimento da/verso altro Ateneo deve essere presentata 60 giorni prima della fine dell'anno accademico o della scadenza annuale del contratto per le scuole di specializzazione di area sanitaria. Non sono pertanto ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 8 Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi

1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, che disciplina anche le condizioni che consentono la frequenza congiunta della scuola di specializzazione di area sanitaria e del corso di dottorato di ricerca.

2. È consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio attivato presso Istituti musicali e coreutici secondo le modalità previste con decreto ministeriale. A tal fine lo studente che dichiara, all'atto della iscrizione, di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni presenta i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti. I Consigli dei corsi di studio ne verificano i contenuti e la compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. Ove la verifica sia positiva, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le stesse modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni.

RIFORMULAZIONE



Art. 8 Contemporanea iscrizione a due corsi di studio

1. La contemporanea iscrizione ad un corso di studio ed un altro corso di studio è disciplinata nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 9 Curricula e piani di studio

1. La presentazione dei piani di studio, anche individuali, e la scelta dei "curricula" offerti agli studenti, se non diversamente previsto dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio, avviene dal 1° settembre al 20 ottobre di ogni anno.

2. L'individuazione degli insegnamenti a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo, non richiede la previa approvazione di un piano di studio. Il rispetto di eventuali condizioni o limitazioni definite dal Regolamento didattico del corso di studio viene verificato dalla struttura didattica competente.

Art. 10 Esami di profitto

1. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo le forme e le procedure per la valutazione del profitto e per l'attribuzione dei crediti agli studenti sono definite nel Regolamento didattico del corso di studio.

2. Gli esami da sostenere devono essere presenti nel piano di studi dello studente e debbono rispettare le propedeuticità previste dal Regolamento didattico del corso di studio.

TITOLO II - CASI PARTICOLARI DI IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 11 Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. I Consigli di Corso di Studio, nel rispetto della normativa vigente in materia di corsi di studio e del Regolamento Didattico di Ateneo, deliberano sulla possibilità per lo studente di completare i corsi di studio in un tempo inferiore o superiore alla durata normale e sulla relativa modalità organizzativa della didattica, in base alle linee guida dettate dal presente Regolamento.

2. Lo studente che intende frequentare per una durata inferiore alla durata normale del corso di studio deve presentare un piano di studio individuale che è soggetto alla discrezionalità degli Organi competenti.

3. Gli studenti che, per motivi di lavoro, di famiglia, di salute, sportivi, artistici o personali, non possano assolvere all'impegno di studio secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, possono presentare istanza di iscrizione "a tempo parziale". Detti studenti concordando all'atto dell'immatricolazione o all'atto del rinnovo dell'iscrizione ad anni regolari successivi al primo, un percorso formativo eccedente la durata normale del corso, distribuendo i CFU previsti dal piano di studio su un maggiore numero di anni di iscrizione, pari al massimo al doppio della durata normale del corso.

4. Lo studente part-time presenta il piano di studio individuale, valido per due anni, che, approvato dalla relativa struttura didattica competente, dovrà prevedere una quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno pari a n. 30 CFU e non potrà in ogni caso superare n. 60 CFU nel biennio (è ammessa una tolleranza non superiore al 10%). I competenti Consigli di corso di studio, a tal fine, possono definire, con la predisposizione di specifici piani di studio, il percorso formativo relativo agli studenti a tempo parziale, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, distribuendo le attività formative in un arco temporale pari al doppio di quello ordinariamente previsto, calibrando l'attività didattica in due semestri. Non è consentito allo studente di proporre i piani di ripartizione dei crediti al di fuori di quanto sopra indicato, né modificare la scelta iniziale per la quale è stata accolta l'istanza e non è altresì consentito l'inserimento di esami in sovrannumero nel piano di studi.

5. Conformemente alla normativa vigente, i Regolamenti Didattici dei corsi di studio possono contemplare norme specifiche che prevedano eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza, laddove previsto, e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.

6. La richiesta di iscrizione part-time vincola lo studente per due anni accademici decorsi i quali, in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione, sarà possibile optare nuovamente per un biennio in regime di studio parziale. In mancanza di tale esplicita opzione, lo studente sarà automaticamente assoggettato al regime di studio "a tempo pieno". Se lo studente termina prima del tempo o nell'arco del biennio in regime di studio a tempo parziale supera la soglia di CFU concordata, sarà assoggettato al regime di studio a tempo pieno e dovrà provvedere al conguaglio che lo porti al pagamento di una annualità completa in regime di tempo pieno.

7. Allo studente part-time non è consentito il passaggio ad altri corsi di studio dell'Ateneo ed è automaticamente escluso da ogni tipo di esonero per merito.

Art. 12 Immatricolazione in presenza di altro titolo accademico

1. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l'accesso, coloro che sono in possesso di un titolo accademico di pari/superiore livello, possono richiedere l'iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale.

2. L'eventuale domanda di riconoscimento della carriera svolta o dei crediti utili deve essere presentata, entro il termine ultimo delle iscrizioni tardive fissato al 31 maggio, alla struttura didattica competente che può disporre l'iscrizione "con corso abbreviato", previo

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

riconoscimento di un certo numero di crediti formativi.

Art. 13 Iscrizione a singoli insegnamenti

1. L'iscrizione ai singoli insegnamenti attivati per l'anno accademico di riferimento nell'ambito dei Corsi di Studio è consentita, sulla base dei principi stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo, per il conseguimento di un numero massimo di 30 CFU per anno accademico.

2. L'iscrizione ai singoli insegnamenti prevede il pagamento di un contributo fisso di € 210,00 a cui si aggiunge il versamento di € 6,00 per ogni CFU che si intende sostenere. Il contributo fisso non è dovuto per gli studenti già iscritti ad un corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia anche nel caso in cui si siano pre-immatricolati ai corsi di laurea magistrale biennale ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

3. I crediti dei singoli insegnamenti devono essere sostenuti entro l'ultima sessione prevista per l'anno accademico di iscrizione.

Art. 14 Studenti con disabilità e servizio di tutorato

1. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% hanno diritto all'esonero dal pagamento delle tasse universitarie ai sensi dell'art. 15 del Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

2. Gli studenti che si trovano nelle condizioni previste al comma 1, al momento dell'immatricolazione/iscrizione, possono richiedere l'attivazione del servizio di tutorato.

3. Il servizio di tutorato non potrà essere erogato per un periodo superiore al doppio degli anni della durata normale del corso a cui lo studente risulta iscritto.

TITOLO III - STUDENTI INTERNAZIONALI

Art. 15 Cittadini stranieri residenti all'estero (richiedenti visto)

1. Gli studenti stranieri residenti all'estero (richiedenti visto) che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, per la procedura da seguire, alle disposizioni emanate dal MIUR e si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dall'Ateneo.

2. L'ammissione a qualsiasi corso di laurea dell'Ateneo è condizionata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti, salvo le eccezioni previste dalle specifiche disposizioni emanate dal MIUR. Il mancato superamento della prova impedisce l'iscrizione a qualsiasi corso in qualsiasi Università italiana e non permette l'ammissione ad ulteriori prove di concorso o attitudinali previste per l'accesso al numero programmato nazionale o da autonome decisioni degli Atenei.

3. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono sostenere, oltre alla prova di conoscenza della lingua italiana, anche la prevista prova per l'ammissione al corso, nei tempi e con le modalità specificate nel relativo bando.

4. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico, è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali e dalla normativa vigente.

5. Il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'accesso alle lauree magistrali biennali e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è soggetta a specifica valutazione dei Consigli di corso di studio, che operano in base ai principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri di 'comparabilità' stabiliti dagli accordi internazionali.

6. Gli studenti stranieri residenti all'estero (richiedenti visto) devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio.

Art. 16 Cittadini italiani con titoli di studio esteri, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia con titoli di studio esteri

1. I cittadini italiani con titoli di studio esteri, dell'Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia a qualunque titolo non richiedenti visto (di cui all'art. 39, comma 5 del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., inclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria e internazionale) che intendono immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia accedono senza limitazioni di contingente e fanno riferimento, per la procedura da seguire, alle disposizioni emanate dal MIUR.

2. Sono da ritenersi equiparati agli studenti dell'Unione Europea ai fini dell'accesso ai corsi universitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, della Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e della Santa sede.

3. Gli studenti Unione Europea e quelli non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia che vogliono immatricolarsi a corsi universitari ad accesso libero possono essere sottoposti a una prova di lingua italiana ove prevista dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio. La prova ha carattere tendenzialmente idoneativo e l'esito è ininfluenza ai fini dell'ammissione.

4. Gli studenti che intendono immatricolarsi a corsi di studio a numero programmato devono fare riferimento ai tempi e alle modalità specificate nel relativo Bando.

5. Per quanto attiene alla valutazione dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico e al riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'accesso alle lauree magistrali biennali e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, si rinvia al precedente art. 15 commi 4 e 5.

6. Gli studenti non dell'Unione Europea devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio.

Art. 17 Documentazione dei titoli di studio esteri

1. Per ottenere l'ammissione al corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico prescelto, i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, devono produrre in alternativa:

- il titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a cura del Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia.
- il titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e in alternativa:
 - dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio;
 - traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC.

2. Qualora il titolo finale degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, va allegato in alternativa:

- il certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti con indicazione degli esami superati (in caso di richiesta di abbreviazione di corso va prodotta la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi);
- il titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario;

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

- il certificato di corso propedeutico (foundation course).

3. Se previsto dalla normativa del Paese di provenienza, deve essere presentato anche il certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica.

4. Per ottenere l'ammissione al corso di laurea magistrale non a ciclo unico e/o il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici esteri i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, devono produrre in alternativa:

- il titolo accademico conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a cura del Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia;
- il titolo accademico conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e in alternativa:
 - dichiarazione di valore in loco, in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio;
 - traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC.

5. Il certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (transcript), nonché, per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana (si accettano originali rilasciati in lingua inglese, francese e spagnolo). Gli studi post secondari (esami e crediti) compiuti possono essere attestati dal "Diploma Supplement", ove adottato.

Art. 18 Traduzione e legalizzazione dei documenti di studio

1. Laddove richiesto i documenti di studio esteri devono essere corredati da traduzione ufficiale in lingua italiana. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona, a traduttori locali (in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza Italiana), a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato rilasciato operanti in Italia.

2. Per quanto attiene alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità competente per territorio.

TITOLO IV - MODIFICAZIONI DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 19 Passaggi ad altro corso di studio dell'Università degli Studi di Perugia

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad un altro corso di studio dell'Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore dal 1° agosto al 20 di ottobre di ogni anno, o nel periodo e con le modalità indicate nel bando di accesso o nel Regolamento didattico del corso.

2. Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, qualora non sia stata già versata, del contributo di passaggio fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca e alla regolarizzazione eventuali posizioni debitorie.

3. Il Rettore può autorizzare passaggi oltre i termini stabiliti, non oltre la scadenza finale delle iscrizioni, quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente e, comunque, compatibilmente con lo svolgimento delle attività didattiche.

4. La struttura didattica competente di destinazione si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sull'eventuale riconoscimento di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso, dandone comunicazione in formato elettronico, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo all'interessato.

5. Il passaggio a corsi di studio ad accesso programmato da parte degli studenti iscritti ad altri corsi è soggetto alle norme definite dalle strutture competenti ad alla disponibilità dei posti.

Art. 20 Trasferimenti da altro Ateneo

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, i trasferimenti da altra Università possono essere autorizzati entro il 31 dicembre di ogni anno, sentito il corso di studio interessato. Qualora sussistano gravi motivi il Rettore può accogliere le richieste presentate dopo il 31 dicembre.

2. I trasferimenti da altro Ateneo sono subordinati all'approvazione della struttura didattica competente di destinazione che si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, sull'eventuale riconoscimento di crediti e sull'ammissione all'anno di corso, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dal Regolamento didattico del corso, dandone comunicazione in formato elettronico, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, o cartaceo all'interessato. Detti trasferimenti sono altresì subordinati al pagamento all'Università degli Studi di Perugia della contribuzione dovuta per l'intero anno accademico e del contributo di trasferimento in entrata fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, e, relativamente ai Corsi a numero programmato, al rispetto delle norme definite dalle strutture competenti e alla disponibilità dei posti.

3. I trasferimenti degli stranieri residenti all'estero (richiedenti visto), ammissibili ad anni di corso successivi al primo, possono essere accolti nei limiti dei posti previsti dagli appositi contingenti eventualmente deliberati dai singoli consigli delle strutture didattiche competenti, sempre che il titolo di studio posseduto consenta l'accesso al corso di laurea di destinazione.

4. Per l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti presso un'altra Università vale quanto stabilito dal successivo art. 22.

Art. 21 Trasferimenti ad altro Ateneo

1. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione per il nuovo anno accademico, può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore dal 1° luglio al 20 ottobre di ogni anno, condizionatamente al pagamento del contributo di congedo in uscita fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti, alla presentazione del "nulla osta" se il corso di studio di destinazione è a numero programmato e compatibilmente con le regole che disciplinano il corso di destinazione.

2. Il Rettore può accogliere, per comprovati motivi, le domande di trasferimento presentate dopo la scadenza del 20 ottobre, ma comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

3. L'istanza di trasferimento si intende accettata al momento dell'accoglimento della domanda. Da tale data lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun atto di carriera curriculare, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di congedo. In ogni caso il contributo versato non sarà rimborsato. Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università degli studi di Perugia può essere reintegrato nella carriera precedente, condizionatamente al pagamento della quota di contribuzione annuale dovuta.

Art. 22 Riconoscimento di crediti formativi acquisiti in altre Università od in altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia

1. I Consigli di Corso, sentite le Commissioni Paritetiche per la Didattica, deliberano entro 45

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

giorni dal ricevimento della richiesta in merito al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in un corso di studio anche di altre Università, valutandoli alla stregua del proprio ordinamento degli studi, secondo che riguardino discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle aree formative di base, caratterizzanti, affini od integrative, oppure siano da ricondurre alle diverse attività formative previste, sulla base di quanto disciplinato da apposito regolamento. Gli eventuali crediti non riconosciuti vengono fatti risultare nella relazione informativa di supplemento al diploma.

2. Esclusivamente in caso di trasferimento dello studente tra corsi di laurea o laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50 è riconosciuta solo se il Corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.

3. Gli studenti dell'Università di Perugia possono, con istanza debitamente motivata e preventivo nulla osta della struttura didattica competente, chiedere di svolgere parte dei propri studi presso Università italiane o estere.

4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero e dei crediti conseguiti è compiuto dalla struttura didattica competente in conformità alla normativa vigente e può riguardare la frequenza, la valutazione del profitto, la preparazione di tesi, l'effettuazione del tirocinio ove questo sia conforme all'ordinamento nazionale. Le frequenze e le valutazioni del profitto sono riconosciute nella denominazione corrispondente alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studi.

5. La struttura didattica competente definisce il numero dei corsi e delle valutazioni del profitto che lo studente può sostenere all'estero e fissa le tabelle di conversione dei voti o dei giudizi. Il riconoscimento delle frequenze dei corsi e delle valutazioni del profitto sostenute all'estero dallo studente, ammesso a trascorrervi un periodo di studio, è subordinato all'approvazione del piano di studio che le deve ricomprendere. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.

Art. 23 Sospensione degli studi

1. Lo studente può chiedere la sospensione della carriera accademica per il tempo necessario a frequentare altri corsi di studio presso questa o altra Università, anche straniera, o per grave e prolungata infermità, fermo restando che in caso di disattivazione del corso di studio l'Ateneo non garantisce il completamento del percorso formativo. Sulla richiesta di sospensione si esprime la struttura didattica competente che, alla ripresa degli studi, valuta l'eventuale richiesta dello studente per il riconoscimento di CFU acquisiti durante il periodo di sospensione. La richiesta è subordinata alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti.

2. Lo studente che intende sospendere gli studi non deve avere rinnovato l'iscrizione per il nuovo anno accademico, salvo casi eccezionali, debitamente documentati, attinenti alle date d'inizio dei corsi che si intendono frequentare o nel caso in cui la condizione di infermità si manifesti nel corso dell'anno accademico. L'istanza di sospensione, con la documentazione giustificativa dei motivi per i quali viene formulata, deve essere presentata entro i termini di iscrizione all'anno accademico. Nel caso in cui lo studente abbia rinnovato l'iscrizione è tenuto al versamento delle eventuali rate dell'anno accademico in corso scadute alla data di presentazione della domanda; nel caso in cui lo studente non abbia rinnovato l'iscrizione, è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione.

3. Durante il periodo di sospensione lo studente conserva l'iscrizione all'anno accademico in modalità "sospesa" relativamente alla matricola attribuitagli per il corso di studio sospeso e ha, per lo stesso anno accademico, una iscrizione attiva sulla matricola del nuovo corso di studio. L'istituto della sospensione consente allo studente di non violare il divieto della

contemporanea iscrizione. La richiesta di sospensione della carriera non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

4. Durante il periodo di sospensione della carriera, lo studente è esonerato totalmente dalla contribuzione universitaria per gli anni accademici di sospensione e non può effettuare alcun atto di carriera curriculare. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio universitario. L'istituto della sospensione non è compatibile con la qualifica di studente part-time.

5. Nel periodo di sospensione, lo studente può richiedere l'emissione di certificati di carriera curriculare; questi attesteranno il periodo di sospensione della carriera e gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta.

6. Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente può chiedere l'autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un'apposita domanda corredata dall'eventuale documentazione di conclusione del corso di studio seguito. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso.

7. La presentazione della domanda di prosecuzione degli studi comporta il versamento della quota di contribuzione dell'anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi.

Art. 24 Interruzione degli studi

1. Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e che non abbiano chiesto la sospensione ai sensi del precedente articolo, possono, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera.

2. Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione, pagando un contributo di € 350,00 per ogni anno accademico interrotto. Per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% il diritto fisso è pari ad € 100,00. A coloro che devono unicamente discutere la tesi per il conseguimento del titolo finale si applica un diritto fisso di € 350,00 per ogni anno interrotto e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.

3. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono effettuare durante gli anni di interruzione alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate. Il periodo di interruzione non interrompe i termini della decadenza.

4. Le studentesse possono interrompere la carriera per l'anno di nascita di ciascun figlio, non possono effettuare alcun atto di carriera e sono esonerate dal pagamento contributo per l'anno interrotto.

Art. 25 Decadenza

1. Lo studente iscritto a un Corso di Studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi, oppure - per gli immatricolati a partire dall'a.a. 2010/2011 - qualora non rinnovi l'iscrizione per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi, senza avere dato comunicazione della cessazione. Quanto precede non si applica agli studenti che devono sostenere unicamente la prova finale per il conseguimento del titolo accademico. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

2. Allo studente dichiarato decaduto, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di studio in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei CFU ottenuti nella carriera pregressa è di

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

competenza della struttura didattica competente e comporta il pagamento di un contributo fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, che non potrà in alcun modo essere rimborsato.

Art. 26 Rinuncia agli studi

1. Con la rinuncia agli studi lo studente interrompe il suo rapporto con l'Università con la conseguente perdita dello status di studente. Può presentare domanda di rinuncia lo studente in regola con il versamento della contribuzione dovuta. Il mancato pagamento della contribuzione universitaria non costituisce rinuncia tacita agli studi. Pertanto lo studente che non versa le rate dovute rimane sospeso senza possibilità di compiere alcun atto di carriera, ma non conclude il suo rapporto con l'Università e non può dare luogo ad alcuna altra iscrizione.

2. Gli studenti che rinunciano agli studi in corso d'anno sono comunque tenuti a pagare le tasse ed i contributi universitari, salvo il caso di rinuncia agli studi entro 15 giorni dal versamento della prima rata.

3. Allo studente che abbia rinunciato agli studi, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di studio in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei CFU ottenuti nella carriera pregressa è di competenza della struttura didattica e comporta il pagamento di un contributo fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, che non potrà in alcun modo essere rimborsato.

Art. 27 Laureandi

1. Lo studente può sostenere l'esame finale di laurea solo se è iscritto per l'anno accademico in cui intende laurearsi ed altresì se è in regola con la contribuzione universitaria.

2. Lo studente che intende conseguire il titolo accademico entro una delle sessioni di laurea dell'anno accademico precedente non deve rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico. Nel caso in cui lo studente rinnovi erroneamente l'iscrizione e intenda conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, potrà presentare apposita istanza motivata al Rettore solo nei casi in cui non abbia usufruito di alcun beneficio legato alla iscrizione medesima, tra cui, a titolo esemplificativo, il rilascio di certificati di iscrizione e la presentazione della domanda di ammissione per attività di collaborazione degli studenti (c.d. 150 ore). In caso di accoglimento dell'istanza, l'iscrizione al nuovo anno accademico verrà annullata e si procederà al rimborso del COA versato per il nuovo anno accademico.

3. Lo studente laureando che non riesca a conseguire il titolo entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente dovrà rinnovare l'iscrizione al nuovo anno accademico entro il 31 maggio, pagando per intero la quota di contribuzione per il nuovo anno accademico in base alla propria fascia contributiva e potrà richiedere l'esonero dall'indennità di mora per il rinnovo tardivo dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 6.

4. I termini legati agli adempimenti cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono fissati nella maniera che segue:

- 45° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione della domanda di laurea, comprensiva dell'indicazione del titolo della tesi e del Relatore;
- 20° giorno antecedente la seduta di laurea per la presentazione dell'elaborato.

5. La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame previsto è differenziata per ciascun Dipartimento nei termini che seguono:

Dipartimento	Giorni (dalla data di inizio della seduta di
SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI	10
ECONOMIA	15

SCIENZE FARMACEUTICHE	10
GIURISPRUDENZA	7
INGEGNERIA	10
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE	10
LETTERE - LINGUE, LETTERATURE E CIVILTÀ'	10
MEDICINA SPERIMENTALE	12
MEDICINA	12
SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE	12
SCIENZE POLITICHE	15
FILOSOFIA, SCIENZE SOCIALI, UMANE E DELLA	10
MEDICINA VETERINARIA	10
MATEMATICA E INFORMATICA	15
CHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE	15
FISICA E GEOLOGIA	15

TITOLO V – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

Art. 28 Norme di disciplina

1. Gli studenti dell'Università degli Studi di Perugia sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo.
2. Le violazioni disciplinari dell'Ateneo comportano a carico dei trasgressori, in caso di accertamento di illecito, l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
3. Per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto commesso che:
 - a) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino;
 - b) sia gravemente lesivo dell'immagine e del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie, o sia offensivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università e discriminatorio della loro etnia, religione, genere e orientamento sessuale, e del loro orientamento politico;
 - c) sia diretto al fine (o, comunque, abbia l'effetto) di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, al libretto di frequenza degli esami di profitto, ai verbali di esame o di tirocinio;
 - d) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.
4. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università provvede tempestivamente a informare l'Autorità giudiziaria, adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui al comma precedente.
5. Le norme di disciplina si applicano a tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, all'Università degli Studi di Perugia, compresi gli studenti iscritti e registrati all'Ateneo nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.

Art. 29 Procedimento disciplinare

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti è esercitata dal Rettore che valuta le proposte di sanzione avanzate dai Consigli di Dipartimento o dal Senato e le convalida, sentito il Consiglio degli Studenti.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che invia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo di residenza dello studente (oppure, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo) - o dove possibile a mezzo pec -, la contestazione di addebiti,

Il Presidente F.to Sig. Matias Cravero

Il Segretario F.to Sig.ra Annachiara Vantaggi

Approvato nell'adunanza del 25/01/2023

entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti da parte dell'ufficio competente dell'Ateneo.

3. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:

- una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
- la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni successivi alla ricezione della contestazione, per la presentazione al Rettore di eventuali memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.

4. Il procedimento disciplinare si conclude di norma entro 90 giorni dalla contestazione degli addebiti, salvo quanto previsto dall'art. 2.

Art. 30 Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Senato Accademico o del Consiglio di Dipartimento nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi che ne impediscano il regolare funzionamento.

2. I termini sono inoltre sospesi per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della prima seduta utile degli Organi competenti a deliberare in merito al provvedimento disciplinare, qualora essa non possa avvenire entro il termine previsto per la conclusione del procedimento.

3. Il termine del procedimento è sospeso nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Art. 31 Provvedimenti disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate sono le seguenti:

- a) il richiamo verbale;
- b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio;
- c) l'esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto per un periodo fino a tre mesi;
- d) la sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno, con conseguente perdita delle sessioni di esami.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono tra loro cumulabili.

3. La proposta di adozione di sanzione spetta al Consiglio di Dipartimento, in seguito a relazione che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.

4. Nei casi di particolare gravità o quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diversi Dipartimenti, la proposta di adozione di sanzione spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione che illustra l'istruttoria dei fatti contestati.

5. Tutte le sanzioni disciplinari sono applicate con provvedimento del Rettore, sentito il Consiglio degli Studenti.

6. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

7. Gli effetti del provvedimento disciplinare decorrono dalla data della nota con la quale si comunica allo studente l'esito del procedimento.

8. Dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) viene data comunicazione a tutte le Università italiane.

Art. 32 Registrazione dei provvedimenti disciplinari

1. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.
2. Le sanzioni disciplinari inflitte in altro istituto universitario sono integralmente applicate nell'istituto ove lo studente si trasferisca o chieda di essere iscritto.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente e agli specifici regolamenti in vigore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.